

Numero della proposta

163

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867

Proposta di Legge presentata nella tornata del 8. Febbre 1868.
dal Ministro dell'Interno

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del

186

1/ e rimandato
a tempo più
opportuno l'ordine

della giunta che a fine, quando ogni cosa
la famen d'adunare la legge, e di conferire gli
che, ~~la parte per cui si fa la disposizione~~
del disegno di legge ~~che intorno alla quale si tratta~~
più ~~non vada alla camera prima che non sia~~
esaminata, e più ~~difficile promettere di essere~~
le ~~disposizioni, come si ha fatto in alcune~~
costituzioni, si ~~volterò la parte già accettata~~
nella ~~disposizione~~ della ~~famena~~ e ~~si riproposero,~~
conviene ~~si condonassero~~ ~~la disposizione~~ ~~neppure~~
per ~~impugnare~~ e ~~le altre proposte,~~ non per
aver ~~ancora~~ ~~disposto~~ ~~arbitrario~~ ~~disporre,~~ ma
di ~~essi~~ ~~non~~ che ~~si~~ ~~riputassero~~ ~~neppure~~
per l'attuazione delle riforme ~~annunciare~~
già ~~annunciate~~. La ~~commissione~~ ~~costituita~~
con ~~regolamento~~ ~~del~~ ~~Re~~ ~~del~~ ~~18~~ ~~di~~ ~~Novembre~~
nell' ~~Interno~~, della ~~giunta~~ ~~giunta~~ ~~giunta~~ ~~giunta~~
Il ~~re~~ ~~intervento~~ ~~o~~ ~~in~~ ~~intervento~~ ~~ad~~
una ~~delle~~ ~~adunanze~~ ~~della~~ ~~commissione~~ ~~e~~
annunciando ~~le~~ ~~disposizioni~~ ~~tecniche~~, ~~propose~~
~~alcune~~ ~~disposizioni~~ ~~per~~ ~~risolvere~~ ~~la~~ ~~questione~~,
che ~~per~~ ~~inter~~ ~~quello~~ ~~che~~ ~~si~~ ~~può~~ ~~di~~ ~~meglio~~
spiegare ~~l'intenzione~~ ~~del~~ ~~legislatore~~, ~~che~~
per ~~introdurre~~ ~~alcune~~ ~~modificazioni~~ ~~opportune~~.
Quasi ~~tutte~~ ~~costituite~~
La ~~commissione~~ ~~non~~ ~~sta~~ ~~in~~ ~~alcune~~ ~~comunicazioni~~ ~~venute~~
queste, ~~e~~ ~~per~~ ~~che~~ ~~non~~ ~~si~~ ~~potrebbe~~ ~~in~~ ~~qualche~~
base ~~modificare~~ ~~la~~ ~~commissione~~

1/ alcuni articoli

qualche disprezzo

pergiurmo qualche loro modifichino nella forma
e nella espressione della espressione di qualunque dei più propri
arbitrio. Intendesi di ~~esse~~ ~~ammenda~~ retroabi di
per momento, ~~con~~ ~~per~~ ~~receptorio~~ e ~~obedi~~ ~~cia~~, ~~ovvero~~
di ~~esse~~ ~~si~~ ~~fu~~ ~~rende~~ ~~der~~ ~~regime~~, ~~per~~ ~~nel~~
verbalmente, ~~per~~ ~~si~~ ~~adotta~~ ~~nel~~ ~~grado~~ ~~la~~ ~~vostra~~
commissi ~~ne~~ ~~reputa~~ ~~ammenda~~ ~~refere~~
C'è un ~~una~~ ~~una~~ ~~relazione~~ ~~alla~~ ~~relazione~~
appuntata, ~~che~~ ~~porta~~ ~~già~~ ~~la~~ ~~quale~~
~~trascorsi~~ ~~per~~ ~~stomata~~ ~~fino~~ ~~dal~~ ~~principio~~
di Maggio.

Esce Coperto

Firenze 19 giugno 1868

Illustrissimo Sig. Presidente

In seguito al mio foglio del 3 corrente (N. 1923)
Ella ebbe la compiacenza di comunicare all'Onorevole
Signor Presidente del Consiglio dei Ministri le prople-
re che io le faceva a nome della Commissione da me
presieduta. E l'Onorevole Sig. Presidente del Consiglio
me faceva argomento di appositi discorsi ai suoi Col-
leghi. Ma, come Ella avrà potuto già constatare, i
Soli Ministri della Guerra, della Marina, e di
Grazia e Giustizia si compiacquero di rispondere a
quell'invito.

Avendo ora la Commissione quasi interamente
finito i suoi lavori e non restandole appunto che di-
scutere che alcune parti della tabella C. annessa alla
legge N. 163, io sono costretto a proporla che Ella voglia
con opportune sollecitazioni ottenere una risposta da
parte almeno degli Onorevoli Signori Ministri dei La-
vori pubblici e di Agricoltura Industria e Commercio,

Indice ai Ministri dei Lavori pubblici, Agricoltura Industria e Commercio
e Agricoltura pubblica il 20 giugno 1868.

Arch. 1163

Per qual, in modo speciale, importa conoscere le intenzioni
rispetto alla ricordata tabella.

Che se non credessero di aver a manifestare co-
sa alcuna in proposito, anche la risposta negativa batter-
rebbe a render libera la Commissione nella ultimazione
del suo lavoro.

Accolga, Illustrissimo Signor Presidente, i
cortanti sensi del mio sincero affetto.

(Frontini)

Firenze, 22 aprile 1868

Onorevoli Collega!

Segui la Commissione incaricata di studiare
il progetto sulle Amministrazioni centrali e non
potrà funzionare, perché non era in numero legale.

Infatti si trovarono presenti all'ora fissata soltanto
gli Onorevoli ~~Comenti~~, Corpi, ^{Bugoni} e lo scrivente.

Il ^{buon} ~~Presidente~~ ^{creduto indispensabile di} ~~ha~~ ^{fissato} una nuova riunione
per Venerdì (24) alle ore ^{2. e mezzo} ~~9 pom.~~ e ^{sarà il bisogno} ~~si ha~~ ~~indimenticata~~
di pregare i colleghi di voler intervenire, essendo
affari urgenti lo spingere innanzi i lavori, anche per
poter più presto aprire intelligenze sulle due altre forme
missioni per le leggi di contabilità e di percezione
delle imposte.

Il sentimento della responsabilità che ho.

depravato in questi tempi sulle Commissioni
parlamentari, e lo zelo intelligente ed operoso
che ponete nell' adempimento del vostro mandato
rendono certo che coopererete perche' dal canto vo-
stro la Commissione nella prossima convocazione
possa affrettare il suo importante lavoro.

Ho l'onore di professarmi col piu' sincero
ossequio

Belles S. V. Onorevolissimo

Devot^o Collega

Presid^o
Legisl. della Comm.

Emendamenti proposti
dal Ministero.

Art. 13.

Si aggiunge il seguente paragrafo.
Nello stesso modo potranno
nei Ministeri della Guerra, della
Marina e degli Affari Esteri ed in
istituite Direzioni Generali interne
dalle quali dipendano più divisioni

Art. 15.

Nel primo paragrafo dopo la parola
destinate si aggiunga
e quelli delle Direzioni generali
interne
Nel secondo paragrafo, dopo la
parola legge si aggiunga
e il decreto

Art. 16.

Dopo le parole composti di si
aggiunga
Ispettori Generali e di

Art. 22.

Dopo la parola servono si ag-
giunga
ad istruire gli affari, a
notificare le risoluzioni e

Si aggiunge come secondo paragrafo il seguente

I capi di Divisione del Ministero della Guerra della Marina e degli Affari Esteri avranno la firma per quei soli affari interini per i quali sarà loro delegata.

Art. 25.

Dopo la parola distinta si aggiunge e ciascuna Direzione Generale interna

Art. 26.

Si sopprimano nel secondo paragrafo le parole

sotto la ^{responsabilità} responsabilità di un segretario scelto dal Ministro.

Art. 28

Alla fine del primo paragrafo si aggiunge secondo le prescrizioni di un regolamento apposito da approvare con Decreto Reale.

Si sopprimano i due ultimi paragrafi e vi si sostituisca il seguente. Queste saranno eseguite da Ispettori Generali addetti alle Amministrazioni Centrali.

Art. 29

Nel primo paragrafo dopo la

173
parola ispezioni si sopprimano le
parole
generali e

Art. 30.

Si principii l'articolo colle parole:
Gl' Ispettori Generali e
e seguito come nel testo.

Art. 31.

Alla parola Ministro si sostituisca
la parola
Regolamento

Art. 32.

All' articolo proposto si sostituisca
il seguente:

Gl' Ispettori Generali sono parificati
in grado ai Capi di Divisione
e formano unico ruolo con essi.

Art. 33.

All' articolo 33 proposto si sostituisca
il seguente:

Presso gli Uffici provinciali e
Compartimentali potranno essere Ispet-
tori Speciali incaricati di verificare
le nomine accertamento e riscosse, con tal
servizio sia reputato indispensabile e
prescritto da leggi o da regolamenti
organici.

Le spezie relative ai servizi
dell'esercito della Marina sono
ordinate sopra speciali regolamenti.

Art. 51.

Si aggiungano i seguenti paragrafi.
Passa quindi sotto la dipendenza
delle Intendenze di Finanza il servizio
dei capitoli di rendita posseduti nella
Provincia dalla Amministrazione del
Fondo per il Culto e quali le fu-
rono assegnati dall'Art. 2.º della
Legge 15. Agosto 1867.

Per i procedimenti di questo
servizio l'Intendenza di Finanza
corrisponderanno alla Amministra-
zione Centrale del Fondo per il Culto
sotto la dipendenza del Ministero
di Grazia e Giustizia.

Art. 52.

Nel primo paragrafo invece della
parola esecutive, si metta
dependente.

Art. 60.

Nell'ultimo paragrafo dopo la
parola alloggio s'introducano le seguenti
parole (per la mobilia)
Si aggiunga infine
per l'altra metà come sono gli
altri comuni del distretto.

Art. 64.

Dopo la parola Direttore tecnico si
aggiunga
Direttore Generale

Art. 66.

Dopo la parola Intendente si ag-
giunga
Vice Intendente
Ispettore

Art. 69

Dopo la parola Intendente, si
aggiunga
dei vice intendente, dei ispettore

Art. 72.

Alla fine del terzo paragrafo
si aggiunga
Sono eccettuati da questa classe
si pone i ragioniere degli uffici
tecnici e speciali

Art. 76.

Dopo il secondo paragrafo si
aggiunga
e presso le Scuole Superiori
Militari

Art. 81.

Soppresso

Art. 83

Si aggiunga il seguente paragrafo.
Questa condizione non è richiesta
per Ministeri della Guerra, della
Marina e degli Affari Esteri

Art. 92.

Dopo la parola congedo si ag-
giunga
ecol certificato di buona condotta
e dopo la parola avranno si aggiunga
sempre.

Art. 94.

Si sopprimano le parole
ispettor generale
e poi avanti quelle
ed ispettore
e le parole
il grado.

Art. 99

Alle parole dell'art. 114 si sostituiscono le parole
degli articoli 13 e 14
e dopo la parola distinte si dica
o interne

Art. 113.

Si aggiunga il seguente paragrafo.

grafs
Pervenute nella i immoente
alle leggi vigenti, le quali rego-
lano l'ammissione degli impiegati
e del personale Subalterno dei
servizi tecnici.

Emendamenti

al progetto di legge sul riordinamento
dell'Amministrazione dello Stato

Art. 51

Oltre gli uffici finanziari con
vario nome esistenti nelle provincie
del Regno all'atto della promulgazione
della presente legge, passeranno, di
meno in meno che il governo lo
reputerà opportuno, sotto la dipendenza
dello intendente di finanza 333

Art. 62

Entro tre mesi dalla promulgazione
della presente legge il Governo
determinerà con decreto reale
le circoscrizioni territoriali e la
sede delle delegazioni governative

G. R. Pellini

Ms. 186 B.

Parlamentare

Proposta di legge - concernente il regolamento
dell'amministrazione centrale dello Stato e all'
elezione di collegi universitari provinciali.

Presentata dal G. Morandini. 1861/62.

29

Emendamenti proposti dal Ministero

Art. 13.

Si aggiunge il seguente paragrafo

Il Re dopo aver parlato coi Mi-
nistri della Guerra, della Marina e degli Af-
fari Esteri e coi Ministri delle Divisioni Generali in-
terna, dalle quali dipendono più Divisioni.

Art. 13.

Nel primo paragrafo dopo la parola distinti, si ag-
giunge

e quelli delle Divisioni Generali interne,

Nel secondo paragrafo dopo la parola Legge, si aggiunge
il Decreto

Art. 16.

Dopo la parola comporsi, si aggiunge
Spettori Generali e di

Art. 22.

Dopo la parola provano, si aggiunge

ad abitare gli ospizi, a verificare le ri-
sultanze ed

Si aggiunge come secondo paragrafo il seguente

I capi di Divisione di Ministri della
Guerra, della Marina e degli Affari Esteri, ovvan-
no la fanno per quei soli affari interni per quali
sono loro delegati

Art. 23.

Dopo la parola distinti si aggiunge

e ciascuna Divisione Generali in-

terna

Art. 24.

Si sopprimano nel secondo paragrafo le parole
sotto la responsabilità di un Segretario
scelte dal Ministro

Art. 25.

Alla fine del primo paragrafo si aggiunge
secondo le prescrizioni di un regolamento
apposito da approvarsi con Decreto Reale
Si sopprimano i due ultimi paragrafi e vi si sostituisca
il seguente:
questi saranno seguiti da Ispettori
Generali addetti alle Amministrazioni Centrali

Art. 26.

Nel 1.º paragrafo dopo la parola ispezioni
si sopprimano le parole
generali e

Art. 27.

Si principia l'Articolo colle parole
Gli Ispettori Generali e
e seguiti come nel testo

Art. 28.

Alla parola Ministro si sostituisca la parola
regolamento

Art. 29.

All'Articolo proposto si sostituisca il seguente:
Gli Ispettori Generali sono principali in
grado in casi di divisione e fermata unico
ruolo con essi

Art. 30.

All'Articolo 30. proposto si sostituisca il seguente

4

Quella gli uffici provinciali, come
perchè della provincia di Spoleto, sp
ciali incaricati di vigilanza, amminis
trazione, e ispezione, con tale provi
visione, e prescrizione, in ogni e
ogni caso, e per ogni caso.

Le disposizioni relative al servizio
del posto, e della Provincia, sono collegate
per le parti regolamentari.

Art. 51.

Si riproducono i seguenti paragrafi

Passa ordinata sotto la dipendenza della
Intendenza di Soriano, il servizio con
aspetti di rendite possedute nella provin
cia della Amministrazione del Fondo
per il Culto, e questi lo faranno eseguiti
dall' Art. 2. della legge 13. Agosto 1847.

Le procedure di questo servizio lo
Intendenza di Soriano, corrispondano
colle Amministrazioni Centrali del fon
do per il Culto sotto la dipendenza del
Ministero di Gracia e Giustizia.

Art. 53.

Del primo paragrafo invece della parola circoscr
si metta

dependenti

Art. 60.

Del primo paragrafo sopra la parola ordinario, si

introducano le seguenti

e per le medesime

si si applicano in fine

per l'altro nella concessione di

alle Comuni del distretto

Art. 61.

Dopo la parola Dirittoria tecnico si aggiunge
Lettere Generali

Art. 62.

Dopo la parola Intendente si aggiunge
Vice Intendente
Ispettore

Art. 63.

Dopo la parola Intendente si aggiunge
di Vice Intendente, di Ispettore

Art. 72.

Alla fine del 3.^o paragrafo si aggiunge
sono esclusi da questa disposizione
i Ragionieri degli Uffici tecnici speciali

Art. 76.

Dopo il 2.^o paragrafo si aggiunge
e presso le Scuole Superiori Militari

Art. 81.

Suppresso

Art. 83.

Si aggiunge il seguente paragrafo
Questa condizione non è richiesta per
i Ministri della Guerra, della Marina
e degli Affari Esteri

Art. 92.

Dopo la parola congedo si aggiunge
e col certificato di buona condotta

Dopo la parola servizio si aggiunge
sempre

Art. 97.

Si sopprimano le parole
Spettore Generale
e più avanti quelle
ed Spettore
e le parole
il grado

Art. 99.

Alle parole dell' Art. 14 si sostituiscono le parole
egli Art. 13 e 14.
e dopo le parole distinte, si dica
e interne

Art. 113.

Si aggiunga il seguente paragrafo
Parimenti nulla è innovato alle
leggi vigenti le quali regolano l'ammi-
nistrazione degli Impiegati e del personale
subalterno dei Servizi Tecnici.

Tabella **A.**

Attribuzioni di competenza dei diversi Ministeri,
le quali passano ai prefetti.

**I. — Attribuzioni che passano ai prefetti
dalle amministrazioni centrali.**

Leggi e decreti relativi alle di-
verse materie. / +

a) *Dal Ministero dei lavori pubblici:*

Ferrovie. — Ingerenza nella costruzione e nell'esercizio delle ferrovie private che corrono esclusivamente sui terreni appartenenti a chi le costruisce, e sorveglianza sulle altre per ciò che concerne l'igiene e la sicurezza pubblica.

Legge 20 marzo 1865, allegato *F*,
art. 207. / d

Approvazione dei regolamenti d'ordine pubblico, riguardanti l'ingresso, le fermate e la circolazione di carrozze e carri nei cortili e nelle piazze annesse alle stazioni delle ferrovie pubbliche, e misure di precauzione da prendersi per l'ingresso, per ragioni d'ufficio pubblico, di estranei al servizio nel recinto di esse e nelle sue dipendenze.

Id., art. 301.

Id., art. 302.

Poste. — Delegazione di un impiegato ad assistere alle operazioni di passaggio d'amministrazione, cambiandosi il titolare di un ufficio postale.

Reg. 18 settembre 1865, art. 79.

Telegrafi. — Nomina di capisquadra, guardafili e fattorini telegrafici sulle proposte dei sotto-ispettori o capi d'ufficio, non riguardanti promozioni e traslocazioni da una ad altra provincia.

Reg. 4 marzo 1866, art. 1, 2 e 3.

R. D. 18 settembre 1865, art. 1. / +

sc/ |
Scelta e revoca dei fattorini ed incaricati provvisori sulla proposta dei capi d'ufficio.

b) *Amministrazione dell'interno:*

Pubblica sicurezza. — Concessione ai comuni di assumere a loro spese delegati di pubblica sicurezza pel servizio locale.

Sospensione di ufficiali di sicurezza pubblica per giorni otto; loro rimozione e sostituzione temporanea, riferendone al Ministero.

Istruzione pei servizi locali misti di polizia urbana e sicurezza pubblica.

Legge 20 marzo 1865, allegato *B*,
art. 8.

Sanità. — Vigilanza e cautele riguardanti le manifatture, fabbriche e depositi insalubri, incomodi e pericolosi e sugli esercizi di professioni sanitarie.

Carceri. — Approvazione dei regolamenti interni di servizio carcerario locale.

Nomine dei guardiani di ultima classe delle carceri e case di pena; escluse le promozioni e le traslocazioni da una ad altra provincia.

e) *Ministero d'agricoltura, industria e commercio:*

Boschi e foreste. — Facoltà di accordare il permesso di dissodamento di terreni saldi e boscosi appartenenti ai privati, oltre a un ettare di estensione.

Facoltà di accettare, inteso l'agente forestale, le offerte di transazione anche oltre le lire 300 di pena pecuniaria.

II. — **Attribuzioni [che passano ai prefetti da amministrazioni compartimentali e provinciali.**

a) *Amministrazione finanziaria:*

Dogane e gabelle. — Autorizzazioni di rivendite e conferimento di esse quando la vendita non superi le lire 500, e rimozione dei rivenditori in seguito alla proposta ed all'avviso dell'intendente.

Demanio e tasse. — Nomine e rimozione dei rivenditori di carta da bollo, in seguito alla proposta od all'avviso dell'intendente.

b) *Amministrazione dell'interno:*

Carceri. — Concessione di permessi a persone distinte per cariche o studi di visitare gli stabilimenti carcerarii.

Reg. 13 gennaio 1862, art. 11.

Reg. 5 giugno 1865, n° 2390, art. 3.

R. D. 16 ottobre 1864.

R. D. 15 giugno 1865, art. 63, 106, 109 e 146.

R. D... maggio 1863, n° 596, art. 48.

Tabella **B.**

Gradi, classi e stipendi degli impiegati dello Stato.

Amministrazione centrale.

Sotto-segretario di Stato	L. 9,000
Direttore generale	» 8,000
Direttore tecnico	» 7,000
Capo di divisione, classe 1 ^a	» 6,000
Id. classe 2 ^a	» 5,500
Id. classe 3 ^a	» 5,000
Segretario, classe 1 ^a	» 4,000
Id. classe 2 ^a	» 3,500
Id. classe 3 ^a	» 3,000
Id. classe 4 ^a	» 2,500
Vice-segretario	» 1,800
Ragioniere generale	» 8,000
Capo ragioniere, classe 1 ^a	» 6,000
Id. classe 2 ^a	» 5,500
Id. classe 3 ^a	» 5,000
Ragioniere, classe 1 ^a	» 4,000
Id. classe 2 ^a	» 3,500
Id. classe 3 ^a	» 3,000
Id. classe 4 ^a	» 2,500
Computista	» 1,800
Archivista, direttore degli uffici d'ordine	» 3,000
Protocollista	» 2,500
Aggiunto di copisteria e spedizione, classe 1 ^a	» 2,200
Id. classe 2 ^a	» 2,000
Applicato	» 1,800

AMMINISTRAZIONI LOCALI.

I. — Prefetture.

Prefetto	Classe 1. ^a	1 ^a	L. 12,000
Id.	classe 2. ^a	2 ^a	» 10,000
Segretario generale	Classe 1. ^a	1 ^a	» 6,000
Id.	Classe 2. ^a	2 ^a	» 5,500
Id.	Classe 3. ^a	3 ^a	» 5,500
Segretario	Classe 1. ^a	1 ^a	» 4,000
Id.	Classe 2. ^a	2 ^a	» 3,500
Id.	Classe 3. ^a	3 ^a	» 3,000
Id.	Classe 4. ^a	4 ^a	» 2,500
Vice-segretario	Classe 1. ^a	1 ^a	» 1,800
Id.	Classe 2. ^a	2 ^a	» 1,500
Volontario.			

Capo ragioniere	Classe 1. ^a	1 ^a	» 6,000
Id.	Classe 2. ^a	2 ^a	» 5,500
Id.	Classe 3. ^a	3 ^a	» 5,000
Ragioniere	Classe 1. ^a	1 ^a	» 4,000
Id.	Classe 2. ^a	2 ^a	» 3,500
Id.	Classe 3. ^a	3 ^a	» 3,000
Id.	Classe 4. ^a	4 ^a	» 2,500
Computista	Classe 1. ^a	1 ^a	» 1,800
Id.	Classe 2. ^a	1 ^a	» 1,500
Volontario.			

Archivista		—	» 2,500
Protocollista		—	» 2,000
Speditore	Classe 1. ^a	1 ^a	» 1,800
Id.	Classe 2. ^a	2 ^a	» 1,500
Volontario.			

II. — Intendenze.

Intendente di finanza	Classe 1. ^a	1 ^a	L. 6,000
Id.	"	2 ^a	» 5,500
Id.	"	3 ^a	» 5,000
Primo segretario	Classe 1. ^a	1 ^a	» 4,000
Id.	"	2 ^a	» 3,500
Segretario	Classe 1. ^a	1 ^a	» 3,000
Id.	"	2 ^a	» 2,500
Vice-segretario	Classe 1. ^a	1 ^a	» 1,800
Id.	"	2 ^a	» 1,500
Volontario.			

Primo ragioniere	<i>Classe</i> 1 ^a »	4,000
Id.	" 2 ^a »	3,500
Ragioniere	<i>Classe</i> 1 ^a »	3,000
Id.	" 2 ^a »	2,500
Computista	<i>Classe</i> 1 ^a »	1,800
Id.	" 2 ^a »	1,500
Volontario.		
Archivista	— »	2,500
Protocollista	— »	2,000
Speditore	<i>Classe</i> 1 ^a »	1,800
Id.	" 2 ^a »	1,500
Volontario.		

III. — Delegazioni governative.

Delegato governativo	<i>Classe</i> 1 ^a L.	4,000
Id.	" 2 ^a »	3,500
Id.	" 3 ^a »	3,000
Id.	" 4 ^a »	2,500
Aggiunto	<i>Classe</i> 1 ^a »	1,800
Id.	" 2 ^a »	1,500
Id.	" 3 ^a »	1,200
Volontario.		

IV. — Personale subalterno.

Capo usciere di Ministero o di Amministrazione centrale distinta	L.	1,200
Usciere	<i>Classe</i> 1 ^a »	1,000
Id.	" 2 ^a »	900
Usciere di Prefettura o d'Intendenza	<i>Cl.</i> 1 ^a »	900
Id.	" 2 ^a »	900
Id.	" 3 ^a »	700
Id.	" 4 ^a »	600
Per le delegazioni, oltre le suddette, una	5 ^a »	500

136 A

186 A

In calce alla tabella A

(Nota. Le facoltà relative a certe liquidazioni di spese furono soppresse, perché ~~deve provvedere~~ a questa materia deve provvedere la legge sulla contabilità.)

15 luglio, mezzogiorno

Ora si può stampare
e distribuire

68

Al Barone

163 A
186 A

Nell' art. 76. - alla 2.^a riga - bisogna togliere la lettera - e - che si trova fra le parole: Stato e dipendono.

Occorrerebbe una variazione all' art. 98 - ma sarà difficile poterla dare prima delle ore 9 anzì - e se ciò può impedire la pronta trattura e distribuzione della legge si rinuncerà.

Nella legge

art. 38. pag. 17. bisognerebbe far uscire
meglio in capo-linea le righe 2^a, 3^a e 4^a.

art. 63. pag. 19. c'è un trite in luogo
di batte.

14

14 Luglio.

Le correzioni sono ora cose poche e di poca importanza che non importano ulteriore revisione da parte del relatore, il quale si affida alla diligenza della tipografia.

Egli per altro avrebbe bisogno di qualche copia per stappera dalle 8/2 alle 9 per presentarla in commissione.

Se stappera fossero pronte le bozze delle due tabelle, si rimanderebbe fuori in tipografia e si potrebbe fare la tiratura e la distribuzione.

Albarghini

Galvani

Original

54

SESSIONE 1867

N. 163

PRIMA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato alla Camera dal ministro dell'interno

(CADORNA)

nella tornata dell'8 febbraio 1868

Riordinamento dell'Amministrazione centrale e provinciale dello Stato.

SIGNORI! — Il disegno di legge che, di concerto coi miei colleghi, ho l'onore di presentarvi, ha lo scopo di stabilire i principii fondamentali di un definitivo assetto dell'amministrazione centrale e provinciale dello Stato.

È vivamente sentito il bisogno di fondar le basi di un sistema razionale, mediante il quale, ricondotta l'amministrazione nella sfera delle funzioni ed attribuzioni che le appartengono, possa esserne più semplice, più spedito e più facile il procedimento; e, ristorata, dall'altra parte, l'autorità del Governo, possa esserne più sicuro ed uniforme l'indirizzo, più immediata e diretta l'azione, e più efficace la vigilanza. A cotesto scopo conviene semplificare o decentrare, finchè sia possibile, tutti i servizi pubblici, conferendo ai prefetti larghe attribuzioni, per le quali sieno posti in grado di esercitare in ciascuna provincia gran parte dell'autorità e vigilanza che spetta ai ministri.

Per tal guisa l'autorità e la forza nell'esercizio del potere governativo, rappresentato nelle provincie dai prefetti, renderà anche possibile la desiderata attuazione pratica della responsabilità dell'amministrazione nelle sue relazioni col Governo. Nè ultimo vantaggio ne sarà l'economia nella spesa e la cessazione dell'instabilità, che pur troppo si è dovuto finqui de-

plorare, degli ordini amministrativi ricomposti o fondati dalla costituzione del regno d'Italia fin oggi.

Nel tempo medesimo il Governo ha sentito il bisogno di non arrecare troppo gravi perturbazioni con riforme le quali non tornino di facile attuazione, o non sieno giustificate da uno scopo incontrastabile di pratici vantaggi.

Io non m'intratterrò lungamente sulle varie disposizioni comprese nel disegno di legge che sottopongo alle sapienti vostre deliberazioni. Mi limiterò solo ad esporvi in brevi parole alcuni dei principali concetti a cui è informato.

La prima parte del progetto riguarda l'amministrazione centrale.

Per quanto sia difficile il distinguere in molti casi il Governo dall'amministrazione, la distinzione esiste nell'ordine razionale, come in quello dei fatti. Se l'uno è soggetto a facili mutamenti per le persone dei ministri e pel diverso indirizzo che talora occorre dare alla politica del paese; è necessario che l'altra sia, per quanto è possibile, indipendente da tali variazioni, sì che in tutte le parti nelle quali non ha inscindibile nesso coll'indirizzo politico del Governo, mantenga principii e tradizioni costanti, e nella sua stabilità stessa attinga gli elementi più sicuri dell'efficacia, del vigore e dell'autorità di cui ha così essenziale bisogno. Così potrà rimuoversi una delle principali cagioni di continui e non sempre necessari mutamenti, ed ogni influenza estranea, la quale scemi o distrugga i mezzi dell'amministrazione o ne perturbi il cammino.

Ai segretari generali de' Ministeri, uomini quasi sempre politici e mutabili come i ministri, si propone perciò di sostituire funzionari assolutamente estranei a qualunque ingerenza d'ordine politico. La loro stabilità sarebbe guarentigia di ordine e di disciplina nell'amministrazione, alla quale assicurerebbe i vantaggi inestimabili di una esperienza acquisita per studi non interrotti e per lungo uso. Oltre a ciò tornerebbe più agevole una estesa e ben ponderata notizia del personale, di cui le amministrazioni si compongono; il che, se è per sè medesimo principalissima condizione per bene amministrare, genererebbe negli impiegati la necessaria, quanto desiderabile convinzione che la sicurezza del loro avvenire dipende soltanto dalla loro condotta, e che un potere permanente ed informato a principii di costante giustizia non sarà per declinare, per qualunque evento, dall'applicazione imparziale delle norme che regolano il loro stato e i loro avanzamenti.

I capi delle amministrazioni centrali non dipendono che dal ministro, nel quale si unifica l'esercizio del-

l'alto potere amministrativo. È perciò necessario che presso il ministro sia un funzionario stabile, per mezzo del quale si concentri appunto in un concetto, in un indirizzo uniforme la suprema direzione amministrativa de' vari servizi. E la mancanza di questo centro autorevole e permanente è oggi causa della poca uniformità d'indirizzo, della rilassata disciplina, e del difetto di autorità dell'amministrazione centrale.

Se non che l'istituzione de' soprintendenti generali di Ministero, non eleggibili all'ufficio di senatore nè di deputato, e neppure a quello di consigliere provinciale o comunale, non deve privare i ministri della facoltà di scegliersi, per gli affari d'ordine politico, collaboratori, il cui ufficio non abbia a durare, ove non lo si voglia, oltre quello de' ministri stessi: la qual cosa si ha a reputare necessaria segnatamente pel Ministero dell'interno, a cui è in ispecial modo affidata la direzione della parte politica dell'amministrazione dello Stato e pel Ministero per gli affari esteri, presso il quale è la direzione degli affari diplomatici ed internazionali.

Anzi per l'attuazione appunto del concetto della separazione sopra accennata è indispensabile costituire uffici speciali per la trattazione degli affari politici. Che se a ministri non fosse accordato un collaboratore, del quale hanno bisogno per le materie politiche, sarebbero costretti a valersi, anche a tal fine, e siccome fecero finora, dell'opera del soprintendente generale amministrativo, il quale ridiverrebbe, senza avvedersene, l'antico segretario generale, che ora rimarrebbe abolito. Egli è per la mancanza di questo speciale e necessario aiuto per la parte politica, che principalmente in alcuni Ministeri andarono a vuoto alcuni tentativi già fatti per lo passato, al fine di rendere stabile la condizione, e di ottenere la permanenza in ufficio degli attuali segretari generali.

Gli uffici che attendono alla trattazione di affari relativi ad un solo servizio pubblico, o a più servizi omogenei e retti da comuni discipline sono riuniti a forma di direzione generale sotto un sol capo dipendente dal ministro.

Egli è necessario che, stabilite le attribuzioni e le competenze proprie dei direttori generali, sia chiaramente fermato il principio della diretta e personale responsabilità loro. Su questo principio riposano quelle pubbliche amministrazioni che in Europa sono reputate le migliori, e che ad una lunga prova diedero i più desiderabili frutti.

Conseguenza del principio della responsabilità dei direttori generali di ciascun servizio, è la designazione

degli affari da attribuirsi alla competenza dei direttori generali, l'incarico a questi affidato di spedirli in loro proprio nome, e di risponderne al ministro, e lo scegliere da questi affari quelli che per la maggiore loro importanza debbono riservarsi al ministro, od al solo funzionario superiore che lo rappresenta per gli affari amministrativi, il quale soltanto, posto a lato del ministro, ed in continuo contatto col medesimo, può firmare i provvedimenti al nome del ministro. Il quale sistema ha inoltre l'inestimabile vantaggio di unificare in un punto, ed in un funzionario stabile posto immediatamente sotto gli ordini del ministro l'alta direzione dell'amministrazione, e del personale alla medesima addetto, e di far risalire più efficacemente sino al ministro l'effettiva responsabilità al grado massimo a cui è possibile di conseguirla. Sono due sistemi egualmente illusorii e fallaci, allo scopo di rendere effettiva la responsabilità ministeriale, tanto quello pel quale si vorrebbe che il ministro tutto vedesse e tutto facesse, quanto quello che, dando larghe facoltà a molti individui di provvedere e di firmare pel ministro non riservi a questo espressamente gli affari più importanti e generali, e la suprema direzione dell'amministrazione da esercitarsi da lui personalmente, o per mezzo di persone poste immediatamente presso di lui ed operante continuamente in solo di lui nome, e sotto la di lui autorità. In ambedue questi sistemi il ministro nulla vede, e nulla fa nell'amministrazione, e sotto il manto della responsabilità legale si spegne la di lui responsabilità morale che debbe esserne il fondamento.

È del pari conseguenza del principio della responsabilità dei direttori generali di ciascun servizio l'obbligo di rendere al ministro un conto annuale della gestione amministrativa alle loro cure affidata.

Presso le direzioni generali dipendenti dal Ministero delle finanze, le quali si occupano di materie spesso complicate, e di svariati e gravi interessi, si è reputata altresì necessaria la guarentigia di un Consiglio intimo ed immediato, il quale valga a rischiarare l'azione amministrativa, accrescendole in pari tempo efficacia e vigore, senza punto indebolire la responsabilità del direttore generale.

È poi necessario provvedere in modo definitivo all'ordinamento organico del personale.

Dalla diversa natura delle funzioni e delle incumbenze da esercitare; dalle diverse gradazioni dell'ingegno, degli studi e delle attitudini necessarie pel disimpegno delle une e delle altre; e dalla conseguente distinzione delle *carriere professionali* che occorrono rispettivamente secondo lo scopo delle più elevate fun-

zioni e delle meno importanti e più secondarie o subalterne, deriva la distinzione dell'*ordine superiore* e dell'*ordine inferiore*.

L'applicazione di questa distinzione rispetto alle ammissioni e agli avanzamenti, e per quanto concerne anche il passaggio dall'*ordine inferiore* al *superiore*, è regolata dalla legge *sullo stato degl'impiegati*. Più volte è stata avvertita la urgente necessità di questa legge. Ed il Governo non tarderà a presentarne la proposta.

Intanto nel disegno che ora vi è sottoposto doveva provvedersi ad un duplice bisogno.

Il primo è quello di determinare stabilmente, ed in modo uniforme per tutti i Ministeri i titoli, i gradi e gli stipendi de' funzionari ed impiegati dell'amministrazione centrale appartenenti alla superiore come all'inferiore gerarchia. Nel novero de' primi si comprendono il ragioniere generale, il tesoriere generale, e i ragionieri de' Ministeri, l'istituzione e le incumbenze de' quali sono regolate in conformità del disegno di legge sulla contabilità generale dello Stato, che vi è stato presentato dall'onorevole ministro delle finanze. Oltre a ciò, a modificazione di quanto che fu stabilito colla legge del 1859, il grado di capo sezione è di due classi, a meglio graduare la carriera, e ripartire gli avanzamenti, ed il grado di segretario è distinto in tre classi; in guisa che i volontari per la carriera superiore aspirano a conseguire, come primo impiego, quello di segretario di terza classe. Sono poi impiegati d'ordine inferiore gli applicati distinti in tre classi, avendo l'esperienza dimostrato come sia oramai impossibile mantenere la quarta classe già stabilita col tenue stipendio di lire 1200.

Riguardo agli stipendi credetti di non dovermi scostare dalle basi attualmente in vigore, aumentando solo di un migliaio di lire lo stipendio dei soprintendenti generali e dei segretari generali, il quale aumento, richiesto dalla necessità di proporzionare lo stipendio al grado, trova compenso nella unificazione di altri stipendi, i quali in alcuni Ministeri, e per altri gradi erano stati portati a somme maggiori di quelle adottate in altri Ministeri, e che è colla presente legge proposta.

Il secondo bisogno è di ovviare all'inconveniente, che si ha a lamentare della facilità e frequenza colla quale si suol variare i ruoli organici e delle alterazioni che di fatto vi s'introducono nella loro applicazione, per le quali, sebbene non si oltrepassi la misura della spesa approvata col bilancio, si perturba l'economia del servizio, e si muta la base legale preesistente al tempo in cui fu approvato il bilancio, introducendo per

6
sopra più non ammissibili disparità tra l'uno e l'altro Ministero.

Speciali disposizioni del presente disegno di legge si propongono lo scopo di ricondurre l'amministrazione alla maggior possibile stabilità ed uniformità de' suoi ruoli organici in conseguenza del riordinamento e dell'assetto normale de' servizi, della diminuzione di lavoro, che deriverà dall'applicazione di un largo decentramento, e dall'osservanza di forme più semplici e spedite nella trattazione degli affari. Stabilito l'ordinamento organico di ciascun servizio, non potrà essere mutato altrimenti che per legge speciale, salvo le variazioni che potessero essere proposte ed approvate in occasione della legge annuale del bilancio. E l'approvazione delle spese essendo in corrispondenza diretta di ciascuna delle parti, di cui i quadri organici si compongono, non potrà introdursi mutazione alcuna durante l'esercizio del bilancio, non solo per rispetto alla somma complessiva, ma neanche per rispetto al numero degli impieghi ed agli stipendi di ciascun grado e di ciascuna classe.

A questi principii e a questi criteri generali sono informate le disposizioni della prima parte del progetto, la quale riguarda l'amministrazione centrale.

La seconda parte contiene le norme dell'ordinamento dell'amministrazione provinciale dello Stato.

Il potere amministrativo è oggi rappresentato nelle diverse parti del territorio dello Stato da un gran numero di autorità isolate, le quali non hanno un centro comune, nè un punto di contatto per cooperare ad un unico scopo. Da ciascun Ministero rilevano funzionari non pure indipendenti gli uni dagli altri, ma obbligati a seguire indirizzo e criteri diversi, e talvolta opposti. Gli stessi agenti e funzionari dipendenti da un solo Ministero non hanno un centro comune, dal quale possa essere regolata con efficacia e con uniformità di vedute la loro azione circoscritta nel territorio della provincia.

A far cessare cotesta condizione di cose occorre costituire nel prefetto un'autorità provinciale, la quale rappresenti tutto il Governo, e sia rivestita perciò di larghe attribuzioni per vigilare l'andamento dei servizi di tutta l'amministrazione dello Stato.

Così i prefetti debbono dipendere non solo dal ministro dell'interno, ma da tutti i ministri, dai quali rispettivamente dipendono i vari servizi pubblici; e debbono osservare le istruzioni dai diversi ministri per ciascun servizio emanate. Le nomine e qualunque atto o provvedimento che riguardi le persone loro ed i segretari generali delle prefetture, che nei casi previsti

dalla legge, hanno l'incarico di rappresentarli, debbono quindi essere precedute da deliberazione del Consiglio dei ministri.

La maggiore importanza degli uffici di prefettura deve poi far reputare opportuna l'istituzione di segretari generali in luogo degli attuali consiglieri delegati. Le stesse ragioni, per le quali parve necessario di costituire nel soprintendente generale di ogni Ministero un centro stabile di amministrazione, valgono anco a provare la necessità di avere nel segretario generale di prefettura un centro amministrativo più autorevole e più stabile per l'esercizio delle nuove attribuzioni che si affidano alle prefetture.

Compimento del concetto di una più larga costituzione dell'ufficio e dell'autorità de' prefetti sono le disposizioni colle quali si stabilisce il principio della loro responsabilità verso i ministri, e del potere che questi aver debbono di annullare o riformare in seguito a ricorso delle parti interessate gli atti che contenessero violazione di leggi o di regolamenti. A questi casi soltanto occorre limitare la facoltà de' ministri di rivedere gli atti e le decisioni de' prefetti per le attribuzioni loro conferite dalla presente legge; nulla innovandosi nel resto a ciò che possa essere stabilito da leggi sopra speciali materie. Non si farebbe altrimenti che moltiplicare i gradi intermedi della gerarchia amministrativa; e non si opererebbe quel vero e proprio decentramento che è necessario per rendere l'amministrazione più spedita ed efficace, ed assai meno costosa.

Ora dirò brevemente delle attribuzioni, che si propone di conferire a' prefetti.

E innanzi tutto si ha a distinguere in questa materia *l'esercizio dell'autorità dall'esercizio di speciali e responsabili funzioni di gestione amministrativa.*

Al prefetto, rappresentante del Governo nella provincia, vuol essere attribuito, nella più larga misura che sia possibile, l'esercizio dell'autorità e della vigilanza che spetta a' ministri sul personale di tutti i servizi pubblici, sul modo come essi procedano. A cotevosto scopo vi si propongono le più efficaci disposizioni espresse negli articoli 28 al 36 del disegno di legge. Io non ho bisogno di diffondermi su ciascuna di esse per mostrarne l'utilità e la convenienza, sia per quanto concerne le facoltà delegate a' prefetti nell'intento di provvedere a' bisogni immediati dell'amministrazione, e di attuare il maggior possibile decentramento dai Ministeri alle prefetture, sia per quanto concerne le relazioni tra i prefetti e i ministri, e le direzioni generali de' Ministeri, e le relazioni de' prefetti medesimi

co' capi de' vari uffici di amministrazione compartimentali o provinciali. Accurati studi furono fatti intorno alla natura e qualità di diversi servizi, e intorno alla necessità o utilità pratica di deferire molte attribuzioni de' ministri o de' direttori generali a' prefetti. Corrispettivamente, e nello scopo anche di esonerare i prefetti di molte e minute ingerenze in affari d'interesse puramente locale, altre attribuzioni si reputò necessario di decentrare dalle prefetture, affidandole a' sotto prefetti, il cui ufficio verrebbe perciò ad acquistare una notevole importanza. L'esame speciale di ciascuna di queste proposte vi convincerà, io spero, dell'opportunità di tutto il sistema, dal quale si ha ragione di attendere i migliori risultamenti pratici.

Occorre appena di notare come codesta autorità dei prefetti non potesse estendersi nè agli affari nè al personale degli impiegati dipendenti dai Ministeri di grazia, giustizia e dei culti, della guerra e della marina. Le ragioni di questa eccezione sono troppo evidenti perchè occorra di tenerne parola.

Ma, oltre l'esercizio dell'*autorità e della vigilanza*, pel quale molte ed importanti attribuzioni si verrebbe a conferire a' prefetti, vi è in ciascuna provincia l'esercizio di *speciali funzioni di gestione amministrativa* nella dipendenza di vari Ministeri. E l'azione dell'*autorità provinciale accentrante* deve, di regola, arrestarsi a quel limite, di là dal quale potesse riceverne nocimento la libertà e la responsabilità de' capi delle amministrazioni o direzioni, di cui si reputasse necessaria la conservazione.

Se non che, per rendere più spedito ed agevole l'esercizio dell'*autorità e della vigilanza* attribuita ai prefetti, occorre provvedere in guisa che le amministrazioni dello Stato nelle provincie siano ricomposte, per regola generale, a forma di uffici provinciali, sopprimendo la circoscrizione de' compartimenti di tutti que' servizi, che per speciali e talvolta imprescindibili ragioni non dovessero necessariamente essere retti da direzioni compartimentali.

L'istituzione di divisioni compartimentali è per se stessa un ostacolo sia al concentramento di servizi nelle prefetture, sia all'esercizio dell'*autorità e della vigilanza* dei prefetti sopra i servizi riuniti nel compartimento.

Taluni compartimenti furono creati, quasi a modo di amministrazioni regionali, nel passaggio dalla vecchia alla nuova amministrazione, non ancora del tutto unificata, del regno d'Italia. Essi costituiscono veri succentri dell'amministrazione centrale, a cui spetterebbe la trattazione diretta degli affari. Perciò, lungi

dall'essere mezzi adatti ad un vero e proprio decentramento, generano una maggiore complicazione di lavoro e maggiori lentezze ed indugi nel corso dei servizi pubblici. Organi intermediari tra l'amministrazione provinciale e il potere centrale, non hanno ragione di essere, tornando più agevole all'amministrazione provinciale avere relazioni dirette col potere centrale per tutti gli affari che non possano essere decisi sul luogo. Organi intermediari tra i privati e l'amministrazione centrale, non hanno ragione di essere, là dove sono naturali organi intermediari gli uffici di di prefettura e sotto-prefettura; scorgendosi come tanto più soddisfacenti possano riuscire le relazioni dei privati col Governo, quanto sono più numerosi e più immediati i mezzi legali di comunicazione. La soppressione di queste direzioni, sorte per motivi transitori di opportunità, sembra ora consigliata da ragioni di servizio e da ragioni altresì di economia.

Tali sono le direzioni compartimentali del contenzioso finanziario istituite in Milano, Torino, Napoli, Palermo e in Firenze, dove ha titolo, ma non attribuzioni di direzione generale, allorchè (9 ottobre 1862) non era peranco unificata la legislazione del regno. Oggi quella ragione è cessata. Ed è evidente, per ciò stesso, il bisogno d'introdurre uniformità di principii e d'indirizzo nelle consultazioni legali e nella tutela degl'interessi giudiziari dell'amministrazione di tutto lo Stato, regolata dalle stesse leggi e sottoposta a precetti uniformi di diritto e di procedura giudiziale. Nè ha ragione di sussistere la difformità che transitoriamente fu stabilita nel 1862 tra le provincie meridionali e le altre dello Stato intorno al sistema di sostenere la difesa giudiziaria degl'interessi dell'amministrazione per mezzo di avvocati esercenti nelle provincie e per mezzo dei direttori del contenzioso nelle città ove ha sede la direzione.

La difesa poi nei giudizi d'interesse dello Stato vuol essere, senza distinzione, affidata ad avvocati ed esercenti nel luogo da designarsi dal Ministero delle finanze pei giudizi innanzi i tribunali della capitale, ed ai prefetti pei giudizi nelle provincie. Onde non si esita a proporre la soppressione di codesti speciali organi intermediari tra l'amministrazione provinciale ed il Ministero delle finanze.

Tali sono puranco le direzioni compartimentali del debito pubblico e delle Casse dei depositi e prestiti esistenti in Milano, Torino, Napoli e Palermo.

Esistendo uffici di prefettura e di sotto-prefettura locale, si propone la soppressione di questi speciali uffici già creati principalmente per la transitoria neces-

to
 sita amministrativa dell'unificazione, oggimai compiuta, degli antichi debiti dello Stato.

È lecito ripromettersi, mediante la soppressione di codesti compartimenti, maggiore speditezza e semplicità nel servizio, e maggiore facilità nelle relazioni tra l'amministrazione provinciale o i privati e l'amministrazione centrale, di cui questi uffici sono quasi sempre semplici organi di comunicazione. Oltre a ciò, si renderà possibile l'ingerenza e la vigilanza locale da affidarsi ai prefetti nel modo che in seguito verrà indicato. Nel tempo stesso l'amministrazione centrale potrà esercitare una più diretta autorità ed azione, e si conseguirà finalmente una notevole economia nella spesa.

Dal nuovo ordinamento di alcuni servizi finanziari, divisato dal mio onorevole collega delle finanze, e segnatamente dal sistema che egli vi ha proposto per la conservazione dei catasti, la formazione dei ruoli e la riscossione delle imposte dirette, deriva eziandio la necessità di sopprimere le direzioni compartimentali delle imposte medesime, e quelle del demanio e delle tasse.

Col disegno di legge è stabilito il modo col quale sotto l'immediata vigilanza ed autorità dei prefetti, si provvederà alla direzione dei servizi ora affidati alle direzioni compartimentali che verrebbero abolite.

Per ciò che concerne più specialmente l'amministrazione finanziaria, sarà istituito presso ogni prefettura un ufficio per gli affari riguardanti il demanio, le tasse, le imposte dirette, il debito pubblico e il contenzioso finanziario. E con regolamenti organici saranno determinate le norme d'amministrazione e le competenze dei prefetti nelle relazioni coll'ufficio medesimo e coll'amministrazione centrale.

In tutto ciò deve prevalere sempre il criterio che l'esercizio dell'autorità e della vigilanza dei prefetti, come rappresentanti dell'amministrazione centrale, con facoltà in più o meno ampia misura delegate, non dovrà punto attenuare la responsabilità dei capi dei servizi medesimi, a cui appartiene l'esercizio della gestione amministrativa.

Un concentramento assoluto anche di quest'azione nei prefetti non è sembrato plausibile, almeno nelle presenti condizioni dell'amministrazione dello Stato in Italia.

Ciò non di meno può ben concentrarsi nei prefetti l'esercizio delle funzioni già affidate ai provveditori degli studi, siccome quelle che hanno molta analogia colle parti dell'ufficio proprio dei prefetti. Anzi le naturali relazioni loro colle amministrazioni provin-

ciali e comunali e colle persone segnatamente dei sindaci e il prestigio che li circonda possono rendere da loro azione più autorevole ed efficace per promuovere l'incremento ed assicurare l'ordine e il progresso della pubblica istruzione. E solo in tal guisa potrà conseguirsi una vera ed effettiva economia di spesa per la soppressione dei provveditori.

Mi rimane ora a dire alcuna cosa dell'ordinamento organico del personale dell'amministrazione provinciale, distinto, come quello dell'amministrazione centrale, nei due ordini superiore e inferiore.

Quanto ai funzionari dell'ordine superiore sarebbero stabiliti per legge le classi e gli stipendi dei prefetti, dei segretari generali, dei sotto-prefetti, e dei consiglieri di prefettura. I gradi e gli stipendi dei direttori, capi di servizio e d'ufficio, e degli altri impiegati appartenenti all'ordine medesimo verrebbero determinati per ciascuno dei vari servizi, con speciali decreti o regolamenti organici.

Occorre però che la legge provveda analogamente a ciò che si propone di stabilire per l'ordinamento dell'amministrazione centrale, al bisogno di assicurare la maggiore possibile stabilità e la più scrupolosa osservanza delle rispettive piante organiche. A tal fine provvede innanzi tutto l'approvazione da impartirsi colla presente legge ai proposti ruoli organici dei prefetti, segretari generali delle prefetture, sotto-prefetti e consiglieri di prefettura; dappoichè cotesti ruoli non potranno essere altrimenti variati che con legge, e le somme stanziare nel bilancio dovranno essere erogate in conformità dei ruoli medesimi e delle piante allegate al bilancio. Allo stesso scopo si provvede anche a riguardo dei direttori, capi di servizio e di ufficio, e di altri impiegati pure dell'ordine superiore provinciale, la cui organizzazione dovrebbe farsi con decreti e regolamenti, poichè, anche per questi, i ruoli e le piante dovranno essere uniti al bilancio annuale dello Stato, nè potranno essere variati che con legge. Finalmente per ciò che riguarda gli impiegati dell'ordine inferiore, a nominarsi dai prefetti o dai capi d'ufficio in relazione ai bisogni dei servizi locali provinciali, e da mantenersi nell'impiego a secondo dei buoni servizi degli stessi impiegati, la guarentia di una buona organizzazione e dell'economia risiede nel debito che avrà ciascun Ministero di giustificare nel bilancio la necessità dello stanziamento delle somme complessive che, a tal fine, saranno da ciascun Ministero proposte. Debbesi notare specialmente a riguardo della tabella D, che designa i gradi, le classi e gli stipendi per ciascuna classe dei prefetti, segretari generali delle

prefetture, dei sotto-prefetti e consiglieri delle sotto-prefetture, che furono per essa introdotte ragguardevole variazioni al sistema che è in vigore, le quali recherebbero notevole vantaggio al pubblico servizio provinciale.

Innanzitutto, i prefetti sarebbero di due sole classi, invece di tre, come sono ora, essendo assolutamente insufficiente lo stipendio di lire 9000 degli attuali prefetti di terza classe, che, in fatto, per le tasse e le ritenute è ridotto a circa lire 8000, massime dappoichè la classe debbe necessariamente seguire le persone e non essere assegnata alle località.

Dei segretari generali delle prefetture si è fatto una sola classe, onde renderli vieppiù stabili, come importa lo scopo medesimo della loro istituzione, e si è loro assegnato uno stipendio alquanto superiore a quello dei sotto-prefetti ai quali stanno sopra per grado e per la rappresentanza che spesso debbono avere del prefetto.

Mantenuti poi i sotto-prefetti di due classi cogli attuali loro stipendi, si sono ridotte a sole tre le classi dei consiglieri di prefettura, le quali ora sono quattro, oltre quella dei consiglieri aggiunti.

Nel mentre poi si è provveduto a che il numero dei sotto-prefetti (non compreso il Veneto non ancora ordinato a circondari) sia eguale a quello dei circondari che non sono capoluoghi di provincia, si limiterebbe il numero dei consiglieri di prefettura in modo, che in ogni prefettura vi fosse un consigliere oltre al segretario generale, i quali col prefetto formerebbero il Consiglio di prefettura. Occorrendo poi nelle più importanti prefetture l'averne un secondo consigliere, si provvide a che alcuni di questi eccedenti il numero delle provincie potessero essere destinati al servizio di codeste prefetture in cui maggiore è il lavoro, ed il prefetto più difficilmente può con frequenza prender parte al Consiglio di prefettura. Con ciò penso sia sufficientemente provvisto ai bisogni del pubblico servizio, e si otterrebbe, nonostante la migliorata condizione dei prefetti, e lo stabilimento dei segretari generali, una discreta economia nella spesa.

Seguono gli impiegati appartenenti all'amministrazione, i quali possono classificarsi in tre categorie:

1° Agenti di riscossione e contabili, che hanno maneggio di danaro e valori di proprietà dello Stato, e sono tenuti a render conto della loro gestione alla Corte dei conti;

2° Agenti della forza di sicurezza pubblica, della forza doganale, o destinati alla custodia delle carceri o ad un qualunque altro servizio, non pure attivo, ma responsabile, come gli agenti telegrafici e simili;

3° Impiegati di segreteria o addetti all'interno servizio *burocratico* e di computisteria negli uffici e nelle direzioni, non aventi funzioni di diretta e personale responsabilità amministrativa.

È necessario riservare al Governo centrale di nominare o di promuovere le nomine quando occorra, e di dispensare, revocare, collocare a riposo o in aspettativa o in disponibilità, tutti i funzionari, impiegati ed agenti, i quali, sia per formar parte d'un quadro organico generale per tutta l'amministrazione; sia per la natura delle loro funzioni e per la qualità dei servizi a cui sono preposti o addetti, possono spesso venir tramutati da provincia a provincia. Le promozioni stesse, le destinazioni, e molti altri provvedimenti non potrebbero esser fatti se non tenendo presenti in via comparativa i titoli, i requisiti e l'anzianità degli impiegati di egual grado appartenenti al medesimo ruolo, qualunque sia o possa essere la loro residenza e qualunque possa essere, dall'altra parte, il ragionevole desiderio che una savia amministrazione non usi troppo della facoltà di traslocare i suoi funzionari ed agenti, la quale dovrebbe solo da gravi ed urgenti esigenze di servizio essere determinata.

Segue da ciò come non si possa conferire nè ai prefetti, nè ai capi di amministrazione e di servizio nelle provincie, la facoltà di nominare, promuovere o rivo-care gl'impiegati ed agenti delle due prime categorie sopra indicate, quando appartengono ad un quadro organico generale e complessivo.

Ciò nonostante, applicando le massime di un ben inteso decentramento, si può delegare ai capi di servizio nelle provincie la nomina di alcuni agenti di ultima classe, riservando alla amministrazione centrale le disposizioni concernenti le promozioni alle classi o ai gradi superiori, e le traslocazioni da una ad altra provincia, o da uno ad altro compartimento.

Con queste limitazioni, si propone di deferire ai prefetti, sulla proposta dei sotto-ispettori o capi d'ufficio, la nomina dei capi-squadra, guarda-fili e fattorini telegrafici e quella dei guardiani d'ultima classe delle carceri o case di pena.

Nel qual modo si applicherebbero pure gli stessi criteri, pei quali, secondo i vigenti ordini, sono attribuite ai prefetti le nomine degli agenti inferiori di pubblica sicurezza, dei cantonieri delle strade e di altro personale subalterno.

Non si è però reputato opportuno di arrecare mutazione alle discipline oggi in vigore intorno alle nomine degli agenti contabili di qualunque grado o classe, l'ordinamento gerarchico e la responsabilità

de' quali sono strettamente collegati col sistema generale delle leggi che regolano l'amministrazione del pubblico danaro e i conti dell'erario.

In una diversa condizione è il personale classificato nella terza categoria, a cui appartengono tutti gli impiegati di segreteria delle prefetture e sotto-prefetture; gl'impiegati di grado inferiore a quello di segretario, di capo computista o di capo sezione, addetti al servizio interno di segreteria, di archivio, di computisteria, di protocollo, di economia e simili, negli uffici e nelle amministrazioni compartimentali e provinciali; e gl'impiegati parimente di grado inferiore a quello di segretario addetto alle segreterie e cancellerie delle Corti, dei tribunali e delle preture, addetti agli uffici di questura o aventi le incumbenze stesse d'ordine puramente *burocratico* e subalterno in qualunque altro ufficio.

Questo numerosissimo personale dovrebbe essere scelto nel luogo, ed essere inamovibile dal luogo dove esercita le sue incumbenze. Non soggetto a tramutamenti, e non formando parte di un ruolo generale e complessivo, la nomina dovrebbe esserne deferita ai capi rispettivi di servizio. Dal che deriverebbe, da una parte, il vantaggio d'una notevole diminuzione della spesa che si sopporta oggi dalle finanze dello Stato per mutamenti di destinazione a cui cotesti impiegati sono non di rado assoggettati, con discapito grave de' loro privati interessi, e talvolta maggiore del servizio; e, dall'altra parte, il vantaggio di rendere tanto più efficace la responsabilità dei capi di servizio, quanto maggior facoltà loro si accordi di scegliere il personale del quale abbisognano e di cui essi stessi debbono rispondere; e tanto più costante eziandio la disciplina del servizio, quanto maggiore è l'autorità che loro si conferisce sul personale dipendente.

Non occorre poi di notare la grande diminuzione di lavoro che si arrecherebbe negli uffici dell'amministrazione centrale, quando fossero esonerati da ogni ingerenza negli innumerevoli affari concernenti un personale così esteso.

Era poi indispensabile il conciliare l'esercizio di questa autorità attribuita ai prefetti colla legittima influenza dei sotto-prefetti, per ciò che riguarda il personale delle sotto-prefetture; per ciò è stabilito che a tale riguardo sia riservata ai sotto-prefetti la proposta. Era inoltre altrettanto necessario l'impedire che nelle cancellerie giudiziarie fossero, per avventura, introdotte persone, che potessero nuocere o compromettere questo importante servizio, epperò è proposto che le nomine del personale suddetto delle can-

cellerie debbano essere approvate dai rispettivi capi della magistratura a cui la cancelleria sia addetta.

La proposta riforma conduce logicamente al concetto che codesti impiegati non abbiano ad essere retribuiti con stipendi assegnati per ruolo organico sul bilancio dello Stato con pagamento di ritenute e diritto eventuale a pensione di riposo. Considerati come impiegati sottoposti alla dipendenza ed autorità esclusiva de' capi d'ufficio, che ne hanno la libera scelta; appartenendo essi ad uffici locali, da cui non possono essere tramutati, anzichè all'amministrazione generale dello Stato, e non figurando nel ruolo degl'impiegati propriamente governativi, sarebbero retribuiti, con alcune forme e guarentigie da stabilirsi per regolamento, dai capi d'ufficio, ai quali sarebbe fatta all'uopo l'assegnazione in bilancio di una somma stanziata in un capitolo *Spese per stipendiare subalterni*, distinto dal capitolo *Spese d'ufficio*; l'impiego della quale dovrebbe essere giustificato, ne' modi da stabilirsi anche per regolamento, presso i competenti Ministeri.

Questo sistema, stabilito in Francia per gl'impiegati di segreteria delle prefetture e sotto-prefetture, era adottato anche in alcuni degli antichi Stati italiani per impiegati subalterni di uffizi finanziari e per quelli delle segreterie e cancellerie giudiziarie. Esso è praticato oggi per quelli di vari uffizi contabili, quali sono le tesorerie, le conservazioni delle ipoteche ed altri somiglianti, dove la responsabilità dei capi non sarebbe guari conciliabile colla scelta del personale attribuita all'amministrazione centrale o a funzionari posti in una gerarchia ad essi superiore.

Non si ha a spendere molte parole per mostrarne la convenienza, e sotto il rispetto della maggiore responsabilità ed autorità dei capi di servizio, e sotto il rispetto del decentramento che si opererebbe in larghissime proporzioni, e sotto quello principalmente dell'economia che si arrecherebbe nelle pubbliche spese, sì perchè verrebbe meno la necessità quasi legale di promozioni non richieste dal maggior merito o lavoro, ma dall'anzianità e dalle conseguenze giuridiche di posizioni acquistate di fronte all'amministrazione governativa; sì perchè la spesa annua da assegnarsi in bilancio, non essendo determinata da ruoli organici prestabiliti, potrebbe meglio essere proporzionata secondo un savio e discreto apprezzamento dei bisogni imprescindibili e spesso variabili secondo i luoghi; e sì perchè verrebbe gradualmente a scemare il gravissimo carico del debito vitalizio, che di anno in anno, secondo gli attuali ordi-

namenti, e con sempre maggiori proporzioni, si iscrive sul bilancio dello Stato.

Nelle disposizioni generali e transitorie v'ha innanzitutto una prescrizione che reputo di grande importanza, sì al fine di conseguire maggiore celerità e prontezza nella spedizione degli affari, come pure per ottenere in seguito una notevole economia nelle spese. Essa si contiene nell'articolo 56, che ordina la revisione dei regolamenti esecutivi e disciplinari. Più volte si sono tentate molte riduzioni nella pianta degl'impiegati, ma spesso esse furono illusorie, non per mancanza di buona volontà, ma per mera ineluttabile necessità, e per non arrestare il corso dell'amministrazione. Non è invero difficile il comprendere come notevoli riduzioni nel personale, non precedute da notevoli riduzioni nel lavoro, debbano recare necessariamente dietro di sé un'accumulazione d'affari non spediti, con sommo danno dello Stato e dei cittadini. La riduzione pertanto nel numero degli affari, che debbe operarsi mediante la revisione dei regolamenti e la semplificazione dei procedimenti, è cosa assolutamente indispensabile, se vuolsi che le economie divengano possibili senza nuocere all'amministrazione.

La forma colla quale si facciano, a seconda dei gradi, le nomine degl'impiegati, esercita pure una notevole influenza sull'aumento o sulla diminuzione del lavoro negli uffici centrali amministrativi; epperò si proposero anche su questo soggetto alcune disposizioni generali.

Era poi mestieri provvedere, come fecesi con disposizioni transitorie, a che, per effetto della presente legge, non fossero privati di parte dei loro stipendi coloro cui furono regolarmente conferiti, nè gli applicati attuali, ed a che i volontari attuali per la superiore carriera, i quali, di regola, e mediante esami, erano stati ammessi ad aspirare alla superiore carriera, od erano già parte della medesima, non fossero privati di un tale diritto, ferme però rimanendo le prove di capacità a darsi pel passaggio ai gradi della carriera superiore, secondo leggi e regolamenti talora non osservati, ma non mai abrogati e che secondo il prescritto della presente legge dovranno pure unificarsi.

Per ultimo il passaggio dal sistema attuale pel quale gli impiegati di gradi inferiori nelle provincie sono nominati per regio decreto con diritto alla pensione, al sistema proposto nella presente legge, secondo cui la nomina si farebbe dai prefetti o dai capi di ufficio, cessando negli impiegati stessi il diritto alla pensione, richiedeva del pari disposizioni transitorie non solo per rispettare la condizione di coloro che hanno oggi titolo e qualità d'impiegati governativi, ma anche i di-

ritti che avessero acquisiti ad un trattamento qualunque di riposo, e fino ad un certo limite anche le legittime aspettative di poterlo conseguire. Era inoltre mestieri provvedere al modo di stanziare nei bilanci annuali le somme necessarie per le spese occorrenti in codesto stato transitorio. A ciò è provveduto cogli articoli 54 e 55 del disegno di legge, il quale proponesi sia posto in osservanza al 1° gennaio del 1869, acciocchè rimanga il tempo indispensabile alla formazione dei regolamenti a farsi, e per la esecuzione dei medesimi.

Parecchi regolamenti saranno necessari per l'attuazione della presente legge in tutte le sue parti. Trattandosi di disposizioni che concernono tutti i Ministeri o che sono di natura tale da doversi considerare come generali, era mestieri provvedere in modo che pienamente conformi fossero per tutti i Ministeri, e che fosse efficacemente effettuato e posto in maggiore evidenza il principio della solidarietà dei ministri. Perciò si propone che sia stabilito doversi tutti codesti regolamenti deliberare dal Consiglio dei ministri. È inoltre proposto che debba sempre sentirsi in prima l'avviso del Consiglio di Stato perchè esso, collocato al centro di ogni sorta di affari amministrativi, nel mentre che vi recherà il lume della sua cognizione di tutta la legislazione e della sua esperienza, gioverà a mantenere la necessaria unità fra i vari regolamenti e le consonanze di questi colle molte leggi che possono avere coi medesimi alcuna relazione.

Signori! La brevità di una relazione non mi ha consentito di entrare, siccome avrei pur desiderato, in un più ampio svolgimento de' principii a cui s'informa la presente proposta di riordinamento dell'amministrazione dello Stato; delle particolari applicazioni dei medesimi; e dei risultamenti pratici che il Governo si ripromette di ottenerne.

L'illuminata discussione, che dovrà aver luogo nella Camera, mi porgerà migliore occasione di schiarire, sotto ogni aspetto, le cose che sommariamente ho accennate.

Ed io spero che non vorrete negare il vostro suffragio ad un disegno di legge, diretto a conseguire uno scopo, del quale, per concorde opinione del Parlamento e del Governo, si è dovuta oramai riconoscere l'urgente necessità e l'importanza.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

TITOLO I.

Dell'amministrazione centrale.

Art. 1.

L'amministrazione centrale dipende immediatamente dai ministri.

Oltre i casi previsti nella presente o in altre leggi, saranno determinati per decreto reale tutti gli altri affari i quali debbano essere proposti e deliberarsi nel Consiglio dei ministri.

Art. 2.

Agli uffici ministeriali sarà preposto, alla immediata dipendenza di ciascun ministro, un funzionario col titolo di *soprintendente generale*, presso il quale si concentreranno gli affari e le proposte d'ordine amministrativo, che debbano essere risolte dal ministro. Per questi affari potrà avere egli solo la firma pel ministro. Le sue funzioni sono incompatibili colle qualità di senatore e di deputato e di consigliere provinciale o comunale. Egli rimarrà estraneo a qualunque ingerenza d'ordine politico.

Per gli affari d'ordine politico sarà nei Ministeri dell'interno, e per gli affari esteri un segretario generale, estraneo alla amministrazione o scelto fra gli impiegati che, a termini del presente articolo, non saranno sotto la dipendenza immediata del soprintendente generale del Ministero.

Il segretario generale avrà egli solo, per gli affari che da lui dipendono, la firma pel ministro.

Presso i ministri, che non avranno un segretario generale, potrà essere, per la direzione del loro gabinetto particolare, un individuo di loro fiducia scelto anche fuori degli impiegati dell'amministrazione, cui, in tale caso, sarà corrisposta una indennità corrispondente allo stipendio di capo-sezione di prima classe.

I gradi di soprintendente generale e di segretario generale sono eguali a quello degli attuali segretari generali la cui carica rimane abolita.

Art. 3.

Ai capi di amministrazioni centrali, di cui si compongono i Ministeri, sieno denominati direttori generali o altrimenti, appartiene la trattazione di tutti gli affari a cui attendono gli uffici riuniti sotto la loro direzione.

Essi risolvono definitivamente gli affari di loro competenza per i quali non è necessario che preceda volta per volta l'approvazione ministeriale e quelli la cui approvazione può per legge o regolamento essere delegata dal ministro, esclusi gli affari che il ministro riserva a se stesso. Essi firmano in loro proprio nome i relativi provvedimenti e ne rispondono al ministro.

Art. 4.

Con regolamenti speciali, approvati per decreti reali saranno determinati gli affari, che i vari capi d'amministrazione dovranno presentare all'approvazione del ministro.

I ministri potranno richiamare a sè la trattazione di affari di competenza dei direttori generali o di altri capi d'amministrazione centrale.

Art. 5.

Con regi decreti saranno determinate le attribuzioni de'vari uffici, che compongono ciascuna delle amministrazioni centrali, e il modo di esercitarle e di rispondere del loro esercizio.

I decreti reali indicati in questo e nell'articolo precedente saranno deliberati nel Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, e non potranno essere variati se non nella stessa forma.

Art. 6.

Nelle direzioni generali del Ministero delle finanze saranno istituiti per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, Consigli d'amministrazione, i quali saranno presieduti dai capi rispettivi delle stesse direzioni, e composti degli ispettori generali e di capi di divisione a designarsi.

Nel decreto organico che costituisce un Consiglio di amministrazione sarà stabilito in quali affari dovrà essere richiesto il suo parere.

Art. 7.

Alla fine di ogni anno i capi di amministrazioni centrali, di cui all'articolo terzo, presenteranno al ministro una relazione sull'andamento dei vari servizi e sul risultato dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti, sulle principali osservazioni occorse e sui provvedimenti fatti dall'amministrazione o proposti al ministro.

Art. 8.

Nei primi tre mesi di ciascun anno il capo di cia-

scuna direzione generale formerà nel modo che sarà prescritto con regolamento a deliberarsi in Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, il conto d'amministrazione dell'anno precedente, e lo trasmetterà al ministro col corredo dei documenti, delle spiegazioni ed osservazioni reputate opportune.

Art. 9.

I pubblici impiegati negli uffici ministeriali e nelle amministrazioni centrali immediatamente dipendenti dai ministri si distinguono in impiegati *d'ordine superiore* e *d'ordine inferiore*.

Art. 10.

I gradi dei funzionari *d'ordine superiore* sono i seguenti:

Segretario generale.

Soprintendente generale.

Direttore generale o capo di amministrazione centrale.

Ragioniere generale.

Tesoriere generale.

Ispettore generale.

Capo di divisione di prima classe e di seconda classe.

Ragioniere di prima, di seconda e di terza classe.

Ispettore centrale di prima classe e di seconda classe.

Capo sezione di prima e di seconda classe.

Segretario di prima, di seconda e di terza classe.

Interpreti e traduttori.

Potranno esservi volontari senza stipendio per aspirare alla carriera superiore.

Art. 11.

Nulla è innovato pel Ministero di grazia e giustizia rispetto alle disposizioni vigenti in conformità della legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n° 2626, e del regolamento generale.

Art. 12.

Gli impiegati *d'ordine inferiore* hanno il grado di applicato, il quale si distingue in tre classi.

In questo ordine si comprendono pure i calligrafi.

Gli applicati di prima classe della carriera inferiore, giusta le disposizioni della presente legge, che abbiano prestato servizio per 5 anni in questo grado avranno diritto all'aumento di $1\frac{1}{10}$ del loro stipendio, e questo diritto spetterà ai medesimi anche nei quinquenni successivi, ove siano rimasti nello stesso grado.

La nomina degli applicati di terza classe non sarà definitiva se non verrà confermata dopo due anni di

esperimento nell'esercizio del loro impiego. Nel caso di conferma l'anzianità sarà computata dalla data del primo decreto di nomina.

Gli stipendi dei funzionari ed impiegati dell'ordine superiore e dell'ordine inferiore sono rispettivamente stabiliti in conformità della tabella A annessa alla presente legge.

Art. 13.

Le piante organiche del personale di ciascun Ministero od amministrazione centrale, tanto per la carriera superiore che per la carriera inferiore, saranno determinate con regi decreti deliberati in Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, i quali s'intenderanno far parte integrante della presente legge. La spesa per cadun Ministero, o per ciascuna amministrazione centrale non potrà eccedere le somme che fossero già rispettivamente stanziare nel bilancio. I detti decreti dovranno essere pubblicati entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 14.

In ogni anno saranno unite al bilancio dello Stato le piante di ciascun Ministero e di ciascuna amministrazione centrale coll'indicazione del numero, del grado degli impiegati, e dei rispettivi stipendi, e colla specificazione delle variazioni, che colle medesime si portassero alle piante esistenti.

Le somme stanziare nel bilancio per ciascuna pianta non potranno essere erogate che in conformità della medesima, salvo le modificazioni che fossero approvate per legge.

TITOLO II.

Dell'amministrazione dello Stato nelle provincie.

Art. 15.

L'amministrazione provinciale dello Stato è affidata a direzioni, uffici o ispezioni, posti nel capoluogo di ogni provincia, da cui immediatamente dipendono gli uffici esecutivi, i sotto-ispettori e gli agenti dell'amministrazione.

Possono esservi uffici compartimentali comprendenti più provincie per le gabelle, le poste, i telegrafi e il lotto.

Art. 16.

Sono abolite:

- a) Le direzioni compartimentali del debito pubblico, e delle Casse dei depositi e prestiti;
- b) La direzione generale e le direzioni compartimentali del contenzioso finanziario;

c) Le direzioni compartimentali del demanio e delle tasse, e quelle delle imposte dirette.

Art. 17.

Saranno concentrate nella direzione generale del debito pubblico le attribuzioni delle direzioni compartimentali, e sarà provveduto per regolamento in modo che negli uffici di prefettura e sotto-prefettura si ricevano le istanze e i documenti per le operazioni da farsi sui titoli di rendita pubblica, e si proceda per mezzo dei medesimi alla consegna, restituzione, ed al ricambio dei titoli anzidetti.

Saranno concentrati nell'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti presso la direzione generale del debito pubblico le attribuzioni compartimentali delle Casse ora esistenti.

Art. 18.

Le attribuzioni della direzione generale e delle direzioni compartimentali del contenzioso finanziario saranno riunite nel Ministero delle finanze in un ufficio che ne farà parte integrante.

Per la difesa degli interessi dello Stato nei giudizi saranno in ciascun caso designati avvocati e patrocinatori esercenti nel luogo; e la designazione ne sarà fatta dal ministro delle finanze pei giudizi da trattarsi dinanzi ai tribunali sedenti nella capitale, e dai prefetti pei giudizi nelle provincie.

Art. 19.

Sarà presso la prefettura un ufficio finanziario per gli affari concernenti il demanio, le tasse sugli affari e le imposte dirette, e per le incombenze relative al debito pubblico e al contenzioso finanziario di cui negli articoli precedenti.

Con regolamenti organici approvati per decreto reale a deliberarsi nel Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme di amministrazione e le competenze dei prefetti, e del capo dell'ufficio finanziario nelle rispettive loro relazioni, e nei loro rapporti coll'amministrazione centrale.

Art. 20.

Gli uffici, le direzioni o ispezioni provinciali e compartimentali sono posti sotto la vigilanza e l'autorità dei prefetti delle rispettive provincie o della sede del compartimento.

Art. 21.

I prefetti dipendono da ciascun ministro secondo che dai vari Ministeri dipendono i servizi ad esso loro affidati. E pel procedimento dei vari servizi osserveranno le istruzioni emanate dai competenti Ministeri.

Art. 22.

In ogni prefettura sarà un segretario generale con

grado corrispondente a quello di capo di divisione di Ministero, all'immediata dipendenza del prefetto, e con incarico di sostituirlo in caso d'impedimento o di assenza.

I consiglieri delegati delle prefetture sono aboliti.

Art. 23.

Le nomine, destinazioni, traslocazioni, rinvocazioni e qualsivoglia disposizione concernente le persone dei prefetti e dei segretari generali delle prefetture, e il loro collocamento a riposo d'autorità sono fatti a relazione del ministro dell'interno sopra proposta deliberata nel Consiglio dei ministri.

Art. 24.

I sotto-prefetti dipendono immediatamente dai prefetti per tutte le materie che non siano ad essi direttamente attribuite dalle leggi o dai regolamenti.

Art. 25.

Apparterranno ai sotto-prefetti le attribuzioni indicate nell'annessa tabella *B*, le quali spettano ora alle prefetture.

Nei casi in cui, per le materie attribuite ai sotto-prefetti dal presente articolo, è, secondo le leggi vigenti, ammesso ricorso contro gli atti dei prefetti al ministro dell'interno, i ricorsi contro gli atti dei sotto-prefetti saranno presentati direttamente al Ministero.

Art. 26.

I direttori delle carceri giudiziarie dipenderanno dai prefetti, i quali provvederanno per tutti gli affari non riservati all'amministrazione centrale.

Art. 27.

I prefetti eserciteranno le attribuzioni ora spettanti ai provveditori degli studi nelle provincie i quali restano aboliti.

Art. 28.

È conferito ai prefetti l'esercizio delle attribuzioni indicate nell'annessa tabella *C*, le quali spettano ora ai ministri o ad uffici di amministrazione compartimentale o provinciale, ferme rimanendo le altre disposizioni della presente legge a riguardo della competenza dei prefetti.

Art. 29.

Saranno trasmesse per mezzo dei prefetti ed accompagnate dalle loro osservazioni le relazioni dei capi di servizio e delle amministrazioni provinciali o di uffici centrali distaccati dalla sede del Governo intorno a nomine o ad altri provvedimenti sul personale di competenza dei ministri.

Saranno comunicate per mezzo dei prefetti le disposizioni regie o ministeriali concernenti il personale dell'amministrazione dello Stato nelle provincie e nei

circondari, e degli uffici di amministrazione centrale che fossero staccati dalla sede del Governo.

Per ciò che concerne le amministrazioni compartimentali, le proposte riguardanti il personale degli uffici esistenti nelle provincie dove non ha sede la direzione o l'ufficio compartimentale, saranno trasmesse dai rispettivi prefetti al Ministero competente, e per loro mezzo saranno comunicate le relative disposizioni regie o ministeriali.

Art. 30.

I prefetti vigilano sul personale e sull'andamento di tutti gli uffici e di tutti gli stabilimenti pubblici sì governativi come provinciali, ed anche degli uffici esterni di amministrazione centrale, che fossero posti nelle rispettive provincie.

A tale effetto possono dirigere ai competenti Ministeri le loro osservazioni e proposte sopra qualunque parte del servizio, e sono in relazione non solamente coi capi dei rispettivi servizi, ma anche cogli ispettori generali e centrali dei Ministeri in giro per le provincie e cogli ispettori di circolo del Genio civile.

Le vigilanza sul servizio e sul personale dipendenti da direzioni o da uffici compartimentali, sarà esercitata dai prefetti delle provincie comprese nel compartimento per gli uffici posti e il personale destinato in ciascuna provincia.

Art. 31.

I prefetti vigilano sulle società e le imprese nelle quali sia interessato direttamente lo Stato; e a tal fine sono in relazione cogli ufficiali preposti alla direzione immediata e al sindacato delle medesime.

Riferiscono, quando occorra, al competente Ministero sull'andamento delle amministrazioni e degli istituti di credito, delle Società anonime, delle Borse, delle Camere di commercio, presentando tutte le osservazioni e le proposte che possano riguardare il pubblico interesse.

Art. 32.

I prefetti esercitano speciale vigilanza sul procedimento della riscossione delle imposte, sulla regolarità della gestione delle pubbliche casse, ed in genere su quella del servizio del tesoro. Possono ordinare verificazioni o ispezioni straordinarie delle casse e dei magazzini, e richiedere l'esibizione dei registri, delle scritture e dei documenti necessari all'esercizio della loro vigilanza.

Art. 33.

Quando concorrano gravi motivi i prefetti potranno sospendere fino a 15 giorni i capi di servizio, gli ispettori provinciali, i contabili ed ogni altro agente del-

l'amministrazione, riferendone subito al ministro competente, e promuovendo le ulteriori misure che fossero reclamate nell'interesse del servizio.

Similmente i prefetti della sede del compartimento potranno sospendere gl'ispettori compartimentali.

Art. 34.

Saranno trasmessi alle prefetture, e si terranno presso le medesime gli stati caratteristici di tutti gli impiegati governativi della provincia. Per la compilazione e conservazione di essi stati, i capi di servizio delle amministrazioni e degli uffici compartimentali o provinciali e quelli degli uffici centrali staccati dalla sede del Governo, trasmetteranno ai prefetti, in fine d'ogni trimestre, una relazione circostanziata sulla condotta, sui meriti e sui demeriti degli impiegati ed agenti dell'amministrazione.

Saranno parimente trasmesse ai prefetti relazioni trimestrali dei direttori o capi d'ufficio delle amministrazioni governative compartimentali e provinciali, e degli ispettori o commissari del Governo presso le Banche, gl'istituti di credito e le società ferroviarie sul modo come procedono rispettivamente i vari servizi pubblici.

I prefetti trasmetteranno ai competenti Ministeri le suddette relazioni, unendovi le loro osservazioni.

Alle relazioni sul servizio e sul personale delle amministrazioni, degli istituti o degli uffici compartimentali, il prefetto della provincia ove ha sede la direzione o l'ufficio unirà anche le osservazioni che dovranno essergli trasmesse dai prefetti delle altre provincie comprese nel compartimento.

Le disposizioni del presente articolo e quelle comprese nei precedenti articoli 29 e 30 non sono applicabili al personale degli impiegati, ed agli affari dipendenti dai Ministeri di grazia, giustizia e culti, della guerra e della marina.

Art. 35.

Per gli affari dipendenti da direzioni generali de' Ministeri i prefetti potranno rivolgersi tanto ai direttori generali, quanto al ministro. I provvedimenti emaneranno sempre dal ministro negli affari in cui i direttori generali non siano d'accordo coi prefetti, quando anche i detti affari siano fra quelli di competenza dei direttori generali, secondo i regolamenti di cui nel precedente articolo 4.

Art. 36.

Restano ferme tutte le altre attribuzioni conferite ai prefetti ed ai sotto-prefetti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Art. 37.

Da ogni prefettura sarà pubblicato, secondo le norme da stabilirsi per regolamento, un foglio periodico contenente unicamente gli atti legislativi ed amministrativi, gli annunci legali, giudiziari ed amministrativi, e le comunicazioni del Governo.

Non si farà luogo a nuove concessioni o a rinnovamento di concessioni già fatte per tali pubblicazioni a giornali o ad imprese private.

Art. 38.

I prefetti renderanno conto dei loro atti ai ministri competenti nella forma e secondo le norme che da questi saranno date per vari servizi.

Art. 39.

Potranno essere annullati o riformati dai ministri competenti, in seguito a ricorso delle parti interessate, gli atti emanati dai prefetti nell'esercizio delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge, i quali contenessero violazioni di leggi o di regolamenti.

Art. 40.

I funzionari ed impiegati dell'amministrazione provinciale e compartimentale si distinguono in quella d'ordine superiore e in quella d'ordine inferiore.

Appartengono all'ordine superiore i prefetti, i segretari generali, i sotto-prefetti, i consiglieri di prefettura, i direttori, i capi di servizio, i ricevitori generali, i tesorieri, gli ispettori, i sotto-ispettori e segretari capi, i capi computisti, i cancellieri o capi delle segreterie giudiziarie o altri equivalenti, i conservatori delle ipoteche, i ricevitori del registro e bollo. I segretari-capi delle prefetture sono aboliti.

Appartengono all'ordine inferiore gl'impiegati di segreteria e di computisteria e gli agenti dell'amministrazione.

Art. 41.

I prefetti sono di due classi; i sotto-prefetti sono parimente di due classi; i consiglieri di prefettura sono di tre classi.

Gli stipendi dei prefetti, dei segretari generali, dei sotto-prefetti, e dei consiglieri di prefettura sono determinati in conformità della tabella *D* annessa alla presente legge.

Art. 42.

Fermo il disposto degli articoli 40 e 41 precedenti, i ruoli organici degli impiegati, colla specificazione dei gradi, e degli stipendi, e le piante organiche del personale delle prefetture, sotto-prefetture e degli altri uffici dell'amministrazione provinciale e compartimentale saranno stabiliti dai regolamenti dei vari servizi

con regi decreti deliberati nel Consiglio dei ministri e sentito il Consiglio di Stato.

Le dette piante saranno unite al bilancio dello Stato coll'indicazione delle variazioni introdotte agli allegati relativi del bilancio precedente, e le somme stanziatae per ciascuna pianta non potranno essere erogate che in conformità della medesima, salvo le modificazioni che fossero approvate con legge.

Art. 43.

Saranno nominati dai prefetti gl'impiegati di segreteria e di computisteria negli uffici delle prefetture e sotto-prefetture e negli stabilimenti civili dipendenti dal Governo. La nomina dei detti impiegati presso le sotto-prefetture o presso i detti stabilimenti avrà luogo sulla proposta che ne verrà fatta rispettivamente dai sotto-prefetti, o dai capi degli stabilimenti.

Saranno nominati dai direttori o capi di servizio, negli uffici e nelle amministrazioni compartimentali e provinciali, e dai segretari capi o cancellieri nelle segreterie e cancellerie giudiziarie, gl'impiegati di segreteria e di computisteria di grado inferiore a quello di segretario, capo computista o altro equivalente.

In egual modo sarà nominato il personale di servizio.

La nomina dei detti impiegati nelle cancellerie o segreterie giudiziarie dovrà essere sottoposta rispettivamente all'approvazione del presidente o capo della magistratura, del tribunale o del Ministero pubblico a cui le dette cancellerie, o segreterie siano addette.

In una tabella da approvarsi per regio decreto, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, e da pubblicarsi entro tre mesi dalla data della presente legge, saranno designate partitamente le categorie d'impiegati compresi nelle disposizioni del presente articolo. Essa sarà considerata come parte integrante della presente legge.

Art. 44.

Gl'impiegati di cui all'articolo precedente saranno retribuiti nel modo che verrà prescritto con regolamento a deliberarsi in Consiglio dei ministri, mediante un'assegnazione da farsi nel bilancio, secondo i bisogni del servizio a favore dei rispettivi capi d'ufficio o di servizio, i quali dovranno renderne conto.

La detta assegnazione sarà stanziata in un capitolo del bilancio dello Stato e per cadun Ministero col titolo: *Spese per stipendiare impiegati d'ordine inferiore*, distinto dal capitolo *Spese d'ufficio*.

Art. 45.

Gl'impiegati dei quali è parola agli articoli 43 e 44 precedenti non avranno diritto a pensione o ad altro

trattamento di riposo a carico dello Stato. Le loro retribuzioni non saranno assoggettate a ritenuta per tale effetto.

TITOLO III.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 46.

Per introdurre la maggior possibile semplificazione nella spedizione e trattazione degli affari saranno riveduti e riformati i regolamenti esecutivi e disciplinari di servizio dell'amministrazione centrale e delle amministrazioni provinciali e compartimentali dello Stato.

Art. 47.

Le nomine di impiegati di grado inferiore ai capi di divisione nei Ministeri, o di gradi analoghi in altre amministrazioni centrali, e le nomine nell'amministrazione provinciale a gradi inferiori a quello di segretario generale di prefettura, le quali colla presente legge non siano state attribuite ai ministri, o ad altre autorità, saranno fatte in forma di elenchi approvati con reale decreto.

Art. 48.

Si faranno con decreto ministeriale le nomine degli impiegati dell'ordine inferiore dell'amministrazione centrale, e le nomine a gradi analoghi negli uffici delle amministrazioni facienti parte dell'amministrazione centrale, e staccati dalla medesima.

Art. 49.

Per gli impiegati, pei quali nella presente legge la nomina è attribuita ai ministri, od ai prefetti, od ai capi di uffici, o di amministrazioni, non si intende derogato alle leggi, od ai regolamenti, che stabiliscono le norme, le guarentie e le condizioni di capacità richieste rispettivamente per le dette nomine.

Art. 50.

Gli stipendi fissati nelle tabelle *A* e *D* saranno applicati a misura delle vacanze che si faranno nei posti, i quali, all'epoca della pubblicazione della presente legge, fossero occupati da titolari retribuiti, secondo le leggi in vigore, con stipendio maggiore.

Art. 51.

Gli attuali applicati dei Ministeri conserveranno il diritto alla carriera superiore.

Nulla è parimente innovato quanto al diritto dei volontari attuali alla superiore carriera.

Con regolamento generale per tutti i Ministeri a deliberarsi in Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme e le condi-

zioni di capacità pel passaggio dei detti applicati al grado di segretari.

Art. 52.

Non saranno ammessi individui estranei a concorrere all'ordine superiore degli impiegati di cui negli articoli 10 e 40 della presente legge finchè sianvi applicati fra quelli attualmente esistenti nei Ministeri, o presso le prefetture, od uffici per la superiore carriera, i quali non abbiano, mediante l'esecuzione delle condizioni prescritte dalle leggi o dai regolamenti, sperimentato o potuto sperimentare il loro diritto ad ottenere la nomina agli impieghi dell'ordine superiore nei detti articoli indicato.

Non saranno parimente ammessi volontari per l'ordine superiore suddetto nei Ministeri, nelle prefetture, e negli uffici, finchè i volontari per la superiore carriera attualmente esistenti presso i medesimi non siano stati ammessi rispettivamente ai gradi cui avevano diritto di aspirare prima della presente legge, e finchè nell'amministrazione centrale dei rispettivi Ministeri, o nell'amministrazione delle prefetture od uffici pure rispettivamente vi siano impiegati in disponibilità.

Art. 53.

Saranno applicate le disposizioni della legge 11 ottobre 1863, n° 1500, agli impiegati che per l'attivazione della presente legge saranno collocati in disponibilità.

Art. 54.

Le disposizioni degli articoli 43, 44 e 45 saranno gradualmente applicate in proporzione delle vacanze che si verificheranno nel personale che ora ha titolo di impiego governativo con diritto eventuale a pensione il quale sarà mantenuto in servizio.

Nulla è innovato quanto al diritto eventuale a pensione degli attuali impiegati, i quali contino almeno 5 anni di utile servizio.

Quelli fra gli attuali impiegati che contino meno di 5 anni di servizio, quando non preferiscano di continuare a servire a forma dei nuovi ordini senza diritto a pensione, saranno collocati in disponibilità colla norme e cogli effetti previsti dalla legge.

La loro nomina ad un impiego nelle prefetture in conformità dei detti articoli 43, 44 e 45 od a qualsivoglia impiego governativo farà cessare il loro assegnamento di disponibilità.

Art. 55.

Fino che agli attuali impiegati governativi non saranno sostituiti impiegati di scelta dei capi d'ufficio, nel bilancio d'ogni Ministero sarà stanziata una somma

complessiva, per essere assegnata, secondo il bisogno dei vari uffici, per supplire alle vacanze che si fossero verificate, e che si presuma che possano verificarsi in ciascun anno nel numero degli impiegati governativi transitoriamente conservati.

Art. 56.

Con regi decreti sarà provveduto alla applicazione ed esecuzione, nelle varie sue parti, della presente legge, la quale entrerà in vigore il 1° gennaio 1869.

Art. 57.

È derogato a tutte le leggi anteriori in quanto sieno contrarie alla presente legge.

Tabella A.

**Stipendi dei funzionari d'ordine superiore
delle amministrazioni centrali.**

Segretario generale	L. 9000
Soprintendente generale	» 9000
Direttore generale o capo d'amministrazione centrale	» 8000
Ragioniere generale	» 7000
Tesoriere generale	» 7000
Ispettore generale	» 6000
Capo di divisione di 1 ^a classe	» 6000
Id. di 2 ^a classe	» 5000
Ragioniere di 1 ^a classe	» 6000
Id. di 2 ^a classe	» 5000
Id. di 3 ^a classe	» 4000
Ispettore centrale di 1 ^a classe	» 5000
Id. di 2 ^a classe	» 4000
Capo sezione di 1 ^a classe	» 4500
Id. di 2 ^a classe	» 4000
Segretario di 1 ^a classe	» 3500
Id. di 2 ^a classe	» 3000
Id. di 3 ^a classe	» 2500

**Stipendi degli impiegati dell'ordine inferiore
dell'amministrazione centrale.**

Applicati di 1 ^a classe	L. 2200
Id. di 2 ^a classe	» 1800
Id. di 3 ^a classe	» 1500

Tabella **B.**

Attribuzioni che dai prefetti passano ai sotto-prefetti.

Sicurezza pubblica.

Legge 20 marzo 1865, allegato <i>B</i> , art. 7, e Reg. 18 maggio 1865, n° 2336, art. 16.	Approvazione delle guardie dei particolari per la custodia delle terre, e loro revoca; approvazione della loro divisa.
Id., art. 21.	Sospensione degli ufficiali di sicurezza pubblica per 8 giorni, riferendone al prefetto per le definitive disposizioni.
Id., art. 25.	Comunicazione annua ai comuni della contabilità per retribuzione di guardie nel territorio del circondario.
Id., art. 31, 89, e 28 del Regolamento.	Autorizzazione per lo stabilimento di fabbriche di armi, o per l'importazione d'armi dall'estero e loro trasporto; per lo stabilimento di fabbriche di polvere e di altre materie esplodibili.
Id., art. 33 e 39 del Reg.	Regolamenti relativi a teatri, spettacoli e trattenimenti pubblici.
Id., art. 76.	Divieto al condannato come ozioso e vagabondo di stabilire domicilio nei luoghi da lui scelti, entro il territorio del circondario.
R. D. 1° giugno 1865, n° 2335, art. 1.	Nomina, traslocazione e rimozione delle guardie dei boschi comunali e dei corpi morali.
Reg. 18 maggio 1865, n° 2336, art. 2.	Destinazione temporanea di ufficiali di pubblica sicurezza in alcuni punti del circondario, riferendone al prefetto.
Id., art. 30.	Revocazione di porto d'armi per motivi di pubblica sicurezza.
R. D. 14 gennaio 1864, n° 1630, art. 1.	Revisione teatrale nel circondario, salvo a trasmettere al prefetto i reclami che fossero presentati.
Regolamento, art. 36.	Trasmissione da parte delle Giunte comunali, al sotto-prefetto, invece che al prefetto, delle deliberazioni delle medesime riguardanti la chiusura serale degli stabilimenti pubblici.
Id., art. 67.	Trasmissione, come sopra, delle dichiarazioni per esercizio d'arte tipografica, litografica e simili.
Id., art. 89 e 107.	Tenuta del registro dei merciai ambulanti, dei mendicanti, dei condannati come oziosi e vagabondi, dei ladri di campagna e sospetti, da comunicarsi per copia al prefetto.
Legge 20 marzo 1865, allegato <i>A</i> , art. 104.	Dichiarare esecutorie le note di spese per provvedimenti di sicurezza pubblica, fatte a carico degli interessati.

Amministrazione comunale.

- Giuramento dei sindaci, prima di entrare in funzioni. Legge 20 marzo 1865, allegato A, art. 100.
- Sospensione dei sindaci, riferendone immediatamente al Ministero dell'interno per mezzo del prefetto. Id., art. 109.
- Esami ai segretari comunali per le patenti d'idoneità da rilasciarsi dal prefetto. Reg. 8 giugno 1866, art. 18.
- Autorizzazione ai Consigli comunali da unirsi in Sessione straordinaria, e loro convocazione d'ufficio per oggetti particolari. Legge 20 marzo 1866, art. 78.
- Provvedimenti in caso di collisione tra gl'interessi di frazioni di parrocchiani e quelle del comune o di altre frazioni. Id., art. 82.
- Permissione in via eccezionale che i contratti del comune seguano a trattativa privata. Id., art. 128.
- Facoltà di provvedere ai vari rami di servizio e alle spese obbligatorie pei comuni, nei casi in cui, malgrado la convocazione dei Consigli, non potesse avere luogo deliberazione. Id., art. 232.

Carceri.

- Nomina, sospensione e rimozione degli agenti di custodia delle carceri mandamentali. Id., art. 54.
- Ispezione degli stabilimenti penali esistenti nel circondario. R. D. 13 gennaio 1863, art. 14.

Opere pie.

- Designazione a membro di una congregazione di carità di un benefattore o di persona da esso designata, per quanto riguarda la gestione di un dono o lascito particolare. Legge 3 agosto 1863, n° 753, articolo 27.

Sanità.

- Proposte al Ministero dell'interno per la nomina dei vice-presidenti e membri de' Consigli sanitari di circondario. Legge 20 marzo 1865, allegato C, art. 11.
- Invio motivato al Ministero degli atti riguardanti la rinnovazione periodica dei Consigli sanitari circondariali. Reg. 8 giugno 1865, art. 15.
- Decreto di esecutorietà di deliberazione di questi Consigli contro esercenti professioni sanitarie. Id., art. 31.
- Autorizzazione, sentito il Consiglio sanitario, di apertura di stabilimenti sanitari e del relativo regolamento. Id., art. 54 e 55.
- Autorizzazione di trasporto di cadaveri e di esumazioni, sentito il capo del circondario nella cui giurisdizione dovrà seguire l'inumazione. Id., art. 66 e 77.

- Reg. art. 80, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 128, 129, 120, 121, 122. Ispezioni in caso di malattie speciali, periodiche, epidemiche, epizootiche, e provvedimenti urgenti, riferendone al prefetto.
- Id., 8 giugno 1865, art. 107, 108, 109. Visita delle farmacie; nomina del visitatore circondariale, e pratiche relative alle sostanze sequestrate; liquidazione degli onorari del visitatore.
- Id., art. 111. Proposta al Governo per istanze di aperture di nuove farmacie.
- Legge 2 giugno 1866, n. ..., art. 2. Dichiarazioni riguardanti la coltivazione del riso, da comunicarsi al sindaco del comune; *visto* delle deliberazioni del comune, e trasmissione delle proteste e approvazioni al prefetto.

Guardia nazionale.

- Legge 4 marzo 1848, art. 65. Facoltà di sospendere riviste ed esercizi annuali dei battaglioni mandamentali, rendendone immediato conto al Ministero dell'interno.
- Relazioni col Ministero per gli affari direttamente affidati alla sotto-prefettura per la definitiva loro risoluzione.

Tabella C.

Attribuzioni di competenza dei diversi Ministeri, le quali passano ai prefetti, sia dalle amministrazioni centrali, sia dalle compartimentali e provinciali.

I. — Attribuzioni che passano ai prefetti dalle amministrazioni centrali.

a) Dal Ministero dei lavori pubblici:

Leggi e decreti relativi alle diverse materie.

Ferrovie. — Ingerenza nella costruzione e nell'esercizio delle ferrovie private che corrono esclusivamente sui terreni appartenenti a chi le costruisce, e sorveglianza sulle altre per ciò che concerne l'igiene e la sicurezza pubblica.

Legge 20 marzo 1865, allegato F, art. 207.

Approvazione dei regolamenti d'ordine pubblico, riguardanti l'ingresso, le fermate e la circolazione di carrozze e carri nei cortili e nelle piazze annesse alle stazioni delle ferrovie pubbliche, e misure di precauzione da prendersi per l'ingresso, per ragioni d'ufficio pubblico, di estranei al servizio nel recinto di esse e nelle sue dipendenze.

Id., art. 301.

Id., art. 302.

Poste. — Delegazione di un ispettore ad assistere alle operazioni di passaggio d'amministrazione, cambiandosi il titolare di un ufficio postale.

Reg. 18 settembre 1865, art. 79.

Telegrafi. — Nomina di capisquadra, guardafili e fattorini telegrafici sulla proposta dei sotto-ispettori o capi d'ufficio, riservate all'amministrazione centrale le promozioni e traslocazioni in altra provincia; scelta e revoca dei fattorini ed incaricati provvisori sulla proposta dei capi d'ufficio.

Reg. 4 marzo 1866, art. 1, 2 e 3.

R. D. 18 settembre 1865, art. 1.

b) Amministrazione dell'interno:

Pubblica sicurezza. — Concessione ai comuni di assumere a loro spese delegati di pubblica sicurezza pel servizio locale.

Sospensione di ufficiali di pubblica sicurezza per giorni otto; loro rimozione e sostituzione temporanea, riferendone al Ministero.

Legge 20 marzo 1865, allegato B,
art. 8.

Istruzione nei servizi locali misti di polizia urbana e sicurezza pubblica.

Liquidazione delle indennità di via e trasporti d'indigenti, e delle spese d'accasermamento della guardia nazionale, di soprasoldo ai corpi militari e simili in servizio di sicurezza pubblica, delle competenze alle squadriglie dei volontari per la soppressione del brigantaggio; delle gratificazioni e premi ai carabinieri reali, e delle spese di trasporto dei corpi di guardia, di cancelleria e scorta ai procacci, a favore dei reali carabinieri in servizio di sicurezza pubblica.

Sanità. — Vigilanza e cautele riguardanti le manifatture, fabbriche e depositi insalubri, incomodi e pericolosi e sugli esercizi di professioni sanitarie.

Reg. 13 genn. 1862, art. 11.

Carceri. — Approvazione dei regolamenti interni di servizio carcerario locale; liquidazione di spese per trasporto di detenuti.

Nomine dei guardiani di ultima classe delle carceri e case di pena; riservate al Ministero le promozioni e le traslocazioni in altra provincia.

Liquidazione delle spese per forniture e somministrazioni alle carceri giudiziarie.

c) *Ministero d'agricoltura, industria e commercio:*

Reg. 5 giugno 1865, n° 2390, art. 3.

Boschi e foreste. — Facoltà di accordare il permesso di dissodamento di terreni saldi e boscosi appartenenti ai privati, oltre a un ettare di estensione.

R. D. 16 ottobre 1864.

Facoltà di accettare, inteso l'agente forestale, le offerte di transazione anche oltre le lire 300 di di pena pecuniaria.

II. — Attribuzioni che passano ai prefetti dalle amministrazioni compartimentali e provinciali.

a) *Amministrazione finanziaria:*

R. D. 15 giugno 1865, art. 63, 106, 109 e 146.

Dogane e gabelle. — Autorizzazione di rivendita e conferimento di esse quando la vendita non superi le lire 500, e rimozione dei rivenditori in seguito alla proposta ed all'avviso del direttore.

R. D. ... maggio 1863, n° 596, art. 48.

Demanio e tasse. — Nomine e rimozione dei rivenditori di carta da bollo in seguito alla proposta o all'avviso del capo dell'ufficio finanziario.

b) *Amministrazione dell'interno:*

Carceri. — Concessione di permessi a persone distinte per cariche o studi di visitare gli stabilimenti carcerarii.

Tabella D.

Stipendi dei funzionari d'ordine superiore delle prefetture.

N° 20	Prefetti di 1ª classe a	L. 12000
N° 48	Id. di 2ª classe	» 10000
N° 68	Segretari generali di prefettura . . .	» 6000
N° 40	Sotto-prefetti di 1ª classe	» 5000
N° 94	Id. di 2ª classe	» 4000
N° 30	Consiglieri di prefettura di 1ª classe.	» 4000
N° 30	Id. di 2ª classe.	» 3000
N° 40	Id. di 3ª classe.	» 2000

Firenze, 8 febbraio 1868.

Il ministro dell'interno

C. CADORNA.

Il Ministro dell'Interno

C. Cadorna

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Udito il Consiglio dei Ministri;
abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno è autorizzato a presentare al Parlamento nazionale ed a sostenere innanzi ad esso il progetto di legge qui unito relativo al riordinamento della amministrazione centrale e provinciale dello Stato.

Il presente Decreto sarà controfirmato dal Ministro suddetto.

Fatto in Firenze add. 8 febbrajo 1868.

Vittorio Emanuele

C. Cadorna